

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE



SOMMARIO

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI REGIONALI

**Legge regionale 23/12/2013,
n. 49**

Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale 2014 e pluriennale
2014/2016 della Regione
(Legge finanziaria 2014). pag. 20711

**Legge regionale 23/12/2013,
n. 50**

Bilancio di previsione per l'anno
2014 ed adozione del bilancio plu-
riennale per il triennio
2014/2016. pag. 20772

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI REGIONALI

Legge regionale 23/12/2013, n. 49 concernente:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014/2016 della Regione (Legge finanziaria 2014).

*Il Consiglio – Assemblea legislativa regionale
ha approvato*

Il Presidente della Giunta regionale promulga,

la seguente legge regionale :

Art. 1

(Quadro finanziario di riferimento)

1. Per il periodo 2014/2016 il quadro finanziario di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione e strumenti di programmazione) è definito come segue:
 - a) previsione entrate - anno 2014: euro 3.860.393.088,31;
 - b) previsione entrate - anno 2015: euro 3.877.419.090,99;
 - c) previsione entrate - anno 2016: euro 3.984.081.136,25.

Art. 2

(Variazioni di bilancio)

1. La Giunta regionale, con atti deliberativi da trasmettere all'Assemblea legislativa regionale entro dieci giorni dalla loro adozione e da pubblicare entro quindici giorni nel Bollettino ufficiale della Regione, è autorizzata a:
 - a) riscrivere le economie accertate, i recuperi e rimborsi, nonché a variare le somme riscritte in relazione agli accertamenti effettuati ai sensi degli articoli 39 e 58 della l.r. 31/2001, relativi a stanziamenti aventi specifica destinazione derivanti da assegnazioni statali o comunitarie i cui criteri di assegnazione siano stabiliti da leggi o atti statali o regionali;
 - b) disporre variazioni compensative tra gli stanziamenti di competenza e/o di cassa iscritti negli stati di previsione del bilancio per l'anno 2014 e relativi all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale;
 - c) apportare le occorrenti variazioni al bilancio conseguenti al riordino delle funzioni amministrative tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali in attuazione delle disposizioni statali e regionali sul decentramento amministrativo.
2. Con le medesime modalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può disporre variazioni compensative, anche tra UPB diverse, al fine di consentire:
 - a) la gestione unitaria degli oneri del personale esclusivamente da parte della struttura organizzativa regionale competente in materia di risorse umane e nel rispetto delle regole poste dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2007, n. 17114 (Codificazione, modalità e tempi per l'attuazione del SIOPE per le Regioni - articolo 28, comma 5, legge 27 dicembre 2002, n. 289 e articolo 1, comma 79, legge 30 dicembre 2004, n. 311);
 - b) l'organizzazione di corsi per la formazione del personale da parte della struttura organizzativa regionale competente in materia;
 - c) il trasferimento delle risorse alla Regione Emilia-Romagna in attuazione della legge 3 agosto 2009 n. 117 (Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione);
 - d) l'utilizzo delle risorse FAS 2007/2013, sia statali che relative al cofinanziamento regionale, derivanti dalle economie al 31 dicembre 2013;
 - e) il pieno utilizzo delle risorse derivanti dalle assegnazioni finalizzate;
 - f) il pieno utilizzo delle risorse per il cofinanziamento a programmi e progetti sia statali che comunitari.
3. Con le medesime modalità di cui al comma 1, la Giunta regionale può disporre variazioni compensative, anche tra UPB aventi diversa natura economica, al fine di consentire il pieno utilizzo delle risorse del Fondo unico per il commercio di cui all'articolo 85 della legge regionale 10 novembre 2009 n. 27 (Testo unico in materia di commercio), delle risorse del Fondo Sanitario

Indistinto e dei capitoli di spesa per i cofinanziamenti regionali a programmi comunitari e statali.

Art. 3

(Fondo regionale anticrisi anno 2014)

1. Per l'anno 2014 il finanziamento del fondo regionale anticrisi ammonta a complessivi euro 7.017.454,76 di cui euro 5.217.454,76 iscritti a carico dell'UPB 20818 "Fondo anticrisi - corrente" ed euro 1.800.000,00 iscritti a carico dell'UPB 20819 "Fondo anticrisi - investimento", dello stato di previsione della spesa del bilancio 2014.
2. Gli stanziamenti delle UPB 20818 "Fondo anticrisi - corrente" e UPB 20819 "Fondo anticrisi - investimento", restano destinati alla realizzazione degli interventi già previsti dall'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2010, n. 20 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 della Regione - Legge Finanziaria 2011) e sue successive modificazioni.
3. Le risorse del Fondo vengono utilizzate sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere delle competenti commissioni assembleari.
4. Gli stanziamenti dei finanziamenti autorizzati con il presente articolo possono essere vincolati fino alla completa realizzazione degli interventi.
5. Per la ripartizione settoriale delle risorse relative al fondo regionale anticrisi anno 2014, stanziato a carico dell'UPB 20818 "Fondo anticrisi - corrente" e dell'UPB 20819 "Fondo anticrisi - investimento", la Giunta regionale può disporre variazioni compensative anche tra UPB diverse.
 - a) interventi di sistemazione idraulico-forestale e di rinaturalizzazione dei corsi d'acqua in aree montane previsti ai numeri 4) e 5) della lettera d) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 1° luglio 2008, n. 18 (Norme in materia di comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali) fino ad un massimo di euro 2.500.000,00;
 - b) "Progetto Appennino" di cui all'articolo 26 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione. Legge finanziaria 2010) fino ad un massimo di euro 2.500.000,00.

Art. 5

(Modifiche alla l. r. 35/2001)

1. Il comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all'IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive) è sostituito dal seguente:

"6. Ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e) del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) che incrementano, nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014, il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo di imposta precedente, spetta una deduzione dalla base imponibile fino ad euro 12.000 per ciascun nuovo dipendente assunto. Tale deduzione è incrementata fino all'importo di 24.000 euro nei casi di nuova assunzione a tempo indeterminato di lavoratori con età non inferiore a cinquanta anni. La deduzione è ragguagliata ai giorni di durata del rap-

Art. 4

(Fondo regionale straordinario per gli interventi prioritari e nuove priorità 2014)

1. Per l'anno 2014, il finanziamento degli interventi prioritari di cui all'articolo 6 della l.r. 20/2010, ammonta a complessivi euro 12.032.582,87 di cui euro 4.814.573,19, iscritti a carico delle UPB 20821 "Fondo priorità regionale - corrente" ed euro 7.218.009,68, iscritti a carico dell'UPB 20822 "Fondo priorità regionale - investimento".
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1, vengono utilizzate sulla base di criteri e di modalità stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere delle competenti commissioni assembleari.
3. Gli stanziamenti dei finanziamenti autorizzati con il presente articolo possono essere vincolati fino alla completa realizzazione degli interventi.

porto di lavoro nel corso del periodo d'imposta nel caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale. La deduzione non spetta se nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari rispetto al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo di imposta precedente e se il rapporto di lavoro cessa nello stesso periodo di imposta; ai fini del beneficio rilevano le nuove assunzioni effettuate dai soggetti passivi negli impianti ubicati nel territorio marchigiano. Per le società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo anche indirettamente ad uno stesso soggetto, l'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali rilevate negli stabilimenti ubicati nel territorio regionale. Le imprese costituite nel corso del 2014 possono usufruire della deduzione con riferimento a tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato, a condizione che l'incremento occupazionale non derivi dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti.”.

2. Il numero 4) della lettera b) del comma 5 bis dell'articolo 1 della l.r. 35/2001 è abrogato.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013.

Art. 6

(Modifica alla l.r. 45/2012)

1. Il comma 6 dell'articolo 9 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 della Regione - Legge Finanziaria 2013), è sostituito dal seguente:

“6. In attuazione dell'articolo 7, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), la tassa automobilistica dovuta per i veicoli concessi in locazione finanziaria può essere corrisposta cumulativamente dalle imprese concedenti proprietarie degli stessi, con le modalità operative stabilite dalla Giunta regionale. In tal caso l'utilizzatore è comunque tenuto, in regime di solidarietà con l'impresa concedente, al pagamento della tassa automobilistica per il veicolo oggetto di locazione finanziaria per la durata del relativo contratto.”.

Art. 7

(Autotutela dell'amministrazione regionale in materia tributaria)

1. Il dirigente della struttura competente in materia di tributi regionali può procedere, d'ufficio o su istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, all'annullamento totale o parziale degli atti concernenti i tributi di competenza regionale che siano illegittimi o infondati e può altresì sospenderne gli effetti.
2. Il potere di autotutela è, tra l'altro, esercitato per i seguenti motivi:
 - a) errore di persona;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) errore sul presupposto dell'imposta;
 - d) doppia imposizione;
 - e) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre il termine di prescrizione breve quinquennale, decorrente dalla notifica dell'atto di accertamento, di cui all'articolo 2948, primo comma, n. 4), del codice civile;
 - g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione regionale.
3. Non si procede, in ogni caso, all'esercizio del potere di annullamento per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione regionale.
4. Gli atti impositivi e sanzionatori indicano l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame dell'atto in sede di autotutela.
5. La presentazione dell'istanza di riesame di cui al comma 4 non interrompe i termini per la proposizione del ricorso in sede giurisdizionale.
6. L'eventuale annullamento è comunicato al contribuente e, in caso di contenzioso pendente, all'organo giurisdizionale competente per la pronuncia di cessazione della materia del contendere ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413).

Art. 8

(Concorso degli utenti al costo delle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali. Accesso alle agevolazioni per servizi pubblici locali, per contributi e sussidi regionali)

1. Gli utenti dei servizi sanitari, sociosanitari e sociali partecipano alla spesa per l'erogazione delle prestazioni richieste secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, effettua la ricognizione dei servizi, di cui al comma 1, soggetti a compartecipazione e definisce gli indirizzi generali per il concorso da parte degli utenti al costo delle relative prestazioni.
3. La quota di compartecipazione al costo delle prestazioni è determinata in relazione alla situazione economica del richiedente, valutata esclusivamente sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
4. Le agevolazioni relative ai sistemi tariffari dei servizi pubblici locali, nonché i contributi e i sussidi di qualunque genere, previsti dalla normativa regionale, sono erogati applicando lo strumento dell'ISEE di cui al comma 3.
5. La Regione e gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia e delle disponibilità dei rispettivi bilanci, adottano gli atti normativi necessari all'erogazione delle prestazioni agevolate conformemente alle disposizioni vigenti in materia di ISEE.

Art. 9

(Ripartizione delle risorse statali in materia di politiche sociali)

1. Le risorse statali in materia di politiche sociali iscritte nel bilancio di previsione sono ripartite tra i diversi settori di intervento con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, nel rispetto dei limiti determinati dagli atti statali di assegnazione.

Art. 10

(Modifica alla l.r. 32/2012)

1. La lettera h) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 19 novembre 2012, n. 32 (Interventi in favore delle persone con disturbi specifici

di apprendimento (DSA)) è sostituita dalla seguente:

“h) da due rappresentanti dei genitori dei bambini con DSA, designati dalle associazioni operanti in ambito regionale;”.

Art. 11

(Modifica alla l.r. 15/2012)

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 30 maggio 2012, n. 15 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato), sono aggiunte infine le seguenti parole: “Il CSV può altresì svolgere attività di supporto alla Regione nell'ambito delle materie disciplinate dalla presente legge, previa stipulazione di apposite convenzioni.”.

Art. 12

(Modifiche alla l.r. 20/2000)

1. Al comma 5 dell'articolo 24 della legge regionale 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), le parole: “entro dodici mesi dal ricevimento della domanda” sono soppresse.
2. Al comma 8 dell'articolo 24 della l.r. 20/2000, le parole: “dall'articolo 7” sono sostituite dalle parole: “dagli articoli 7 e 8”.
3. Al comma 3 dell'articolo 25 della l.r. 20/2000 le parole: “, comma 6,” sono soppresse ed è aggiunto in fine il seguente periodo: “Alle strutture pubbliche non si applica, in caso di ampliamento, trasformazione e trasferimento, quanto previsto dall'articolo 16.”.

Art. 13

(Modifica alla l.r. 43/2013)

1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 25 novembre 2013, n. 43 (Modalità di esercizio delle medicine complementari), dopo le parole: “un pediatra di libera scelta” sono inserite le seguenti: “, un odontoiatra”.

Art. 14

(Disposizioni in favore dei malati reumatici)

1. La Regione garantisce le prestazioni specialistiche ambulatoriali in favore di malati reumatici necessarie in caso di trattamento con terapia bio-

logica, nei limiti stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2.

- La Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, determina i criteri, le modalità e i limiti per l'erogazione ai malati reumatici delle prestazioni indicate al comma 1, in regime di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria stabilendo, in particolare, le specifiche condizioni richieste e le categorie dei soggetti esenti.
- La somma occorrente per l'attuazione del comma 1 per un importo di euro 100.000,00 è iscritta nell'UPB 52828.

Art. 15

(Modifica alla l.r. 5/2006)

- La voce di cui alla lettera B) della Tabella (1): "Canoni di occupazione demanio idrico" allegata alla legge regionale 9 giugno 2006, n. 5 (Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico) è sostituita dalla seguente: "Fiancheggiamenti aerei e in subalveo (condutture, linee di comunicazione)".

Art. 16

(Canoni utenze acqua pubblica)

- A decorrere dall'anno 2014, i canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica di cui all'articolo 46 della l.r. 5/2006, sono rideterminati come segue:

USO	CANONE (euro)
Irriguo:	
Modulo senza restituzione	52,00
Modulo con restituzione	27,00
Minimo (fino a un ettaro)	15,00
Per ogni ettaro intero oltre il minimo	3,00
Umano (Potabile):	
Modulo	2.200,00
Minimo	365,00
Industriale:	
Modulo senza restituzione	16.000,00
Modulo con restituzione (art. 171, c. 1, lett. d), d.lgs. 152/2006)	8.250,00

Minimo 2.180,00

Prod. Forza Motrice:
per ogni KW 15,50

Pescicoltura; Irrigazione di attrezzature sportive ed aree a verde pubblico:
Modulo 375,00
Minimo 135,60

IGIENICO, INDUSTRIALE ZOOTECNICO:

Per utilizzo servizi igienici ed assimilati, compresi impianti sportivi, servizi antincendio, impianti di autolavaggio e per gli usi non previsti nei precedenti punti:

Modulo 1.100,00
Minimo 135,00

Art. 17

(Modifiche alla l.r. 44/2013)

- Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 29 novembre 2013, n. 44 (Assestamento del bilancio 2013) è sostituito dal seguente:

"2. Non si fa luogo al rimborso di somme precedentemente versate a titolo di imposta nel periodo di applicazione del tributo."

- Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 44/2013, come sostituito dal comma 1, è inserito il seguente:

"2 bis. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), non si applicano le sanzioni amministrative previste in caso di violazioni per omesso e ritardato pagamento dell'imposta, commesse nel periodo di applicazione dell'imposta."

Art. 18

(Disposizioni per l'impiego delle economie vincolate)

- L'importo di 290.000,00 euro, facente parte della somma destinata con deliberazione della Giunta regionale 13 giugno 2011, n. 840, alle finalità di cui all'articolo 24, comma 2, della legge regionale 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle nor-

me in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione), è ridestinato nel modo seguente:

- a) 177.100,00 euro, per le finalità di cui all'articolo 14 della l.r. 20/2003, ai sensi delle disposizioni attuative approvate con deliberazione della Giunta regionale 4 giugno 2013, n. 832;
 - b) 73.000,00 euro, per le finalità di cui all'articolo 25 della l.r. 20/2003, ai sensi delle disposizioni attuative approvate con d.g.r. 832/2013;
 - c) 32.900,00 euro, per le finalità dei progetti integrati di cui alla deliberazione della Giunta regionale 29 luglio 2013, n. 1135;
 - d) 7.000,00 euro, per le finalità di cui all'articolo 34 della l.r. 20/2003, ai sensi delle disposizioni attuative approvate con d.g.r. 832/2013.
2. L'importo di 700.000,00 euro già destinato con deliberazione della Giunta regionale 1° marzo 2010, n. 363 alla concessione di contributi in conto interessi per gli interventi di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 (Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili), è ridestinato come segue:
- a) 180.000,00 euro, per le finalità di cui all'articolo 14 della l.r. 20/2003 ai sensi delle disposizioni attuative approvate con d.g.r. 832/2013;
 - b) 120.000,00 euro, per le finalità di cui all'articolo 25 della l.r. 20/2003 ai sensi delle disposizioni attuative approvate con d.g.r. 832/2013;
 - c) 400.000,00 euro per le finalità dei progetti integrati di cui alla d.g.r. 1135/2013.
3. L'importo di 42.207.167,34 euro, iscritto nell'esercizio finanziario 2013 a carico dell'UPB 52820 dello stato di previsione della spesa, viene iscritto nel bilancio di previsione 2014 a carico delle seguenti UPB: 20814, 20818, 20819, 20821, 20822, 42701, 52801, 52907, 53007.

Art. 19

(Modifica alla l.r. 10/1999)

1. Le funzioni inerenti i corsi di orientamento musicale sono esercitate dalle Province in base alla legge regionale 2 giugno 1992, n. 21 (Nuove norme per la promozione di attività di educazione permanente).
2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 72 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona

e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa.) le parole: "di corsi di orientamento musicale e" sono soppresse.

Art. 20

(Modifiche alla l.r. 21/2011)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura) dopo le parole: "strutture amovibili" sono aggiunte le seguenti: ", anche di proprietà dell'imprenditore agricolo,".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 21/2011 è inserito il seguente:

"1 bis. Per i soggetti di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), il rapporto di connessione va stabilito esclusivamente all'interno della loro attività agricola, svolta ai sensi dell'articolo 2135, commi secondo e terzo, del codice civile, escludendo le altre tipologie di attività svolte ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali)."

Art. 21

(Modifica alla l.r. 71/1997)

1. Il comma 5 dell'articolo 17 della legge regionale 1° dicembre 1997, n. 71 (Norme per la disciplina delle attività estrattive) è sostituito dal seguente:

"5. Il mancato versamento del contributo nel termine di cui al comma 1 comporta:

 - a) l'aumento del contributo in misura pari al 4 per cento qualora il versamento dello stesso sia effettuato nei successivi sessanta giorni;
 - b) l'aumento del contributo in misura pari al 6 per cento qualora il versamento dello stesso sia effettuato nei successivi trenta giorni;
 - c) l'aumento del contributo in misura pari all'8 per cento qualora il versamento dello stesso sia effettuato negli ulteriori successivi novanta giorni."

Art. 22

(Promozione della cultura enogastronomica regionale e istituzione del polo enogastronomico regionale)

1. La Regione sostiene progetti per la promozione e la valorizzazione della cultura enogastronomica regionale intesa come l'insieme delle ricette e delle modalità di preparazione dei cibi con pro-

dotti agricoli di qualità, tipici marchigiani. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità per la selezione, informati ai principi di partenariato tra settori produttivi diversi e di sinergia tra i rispettivi canali commerciali.

2. La Regione sostiene altresì la realizzazione di un polo enogastronomico regionale quale centro per lo sviluppo e la promozione della cultura enogastronomica marchigiana nel mondo. La Giunta regionale emana i criteri per l'individuazione del polo, informati a principi di rappresentatività estetica del mondo rurale regionale, collegamento con le principali vie e mezzi di comunicazione e dotazione infrastrutturali, posizione baricentrica rispetto al territorio regionale.
3. La gestione del polo di cui al comma 2 è affidata a una società pubblico-privata. I criteri per l'individuazione del soggetto gestore sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale in attuazione della normativa comunitaria e statale vigente, previo parere della competente commissione assembleare.
4. La copertura finanziaria per l'anno 2014 è garantita dalle risorse iscritte a carico delle seguenti UPB:
 - a) UPB 30903: euro 80.000 per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1;
 - b) UPB 30904: euro 170.000 per la realizzazione del polo di cui al comma 2.

Art. 23

(Proroga graduatorie)

1. Le graduatorie dei concorsi riservati di cui all'articolo 6 ter del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279 (Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale 28 gennaio 2003, n. 8, sono prorogate al 31 dicembre 2014.

Art. 24

(Destinazione degli oneri per autorizzazioni in materia ambientale e modifica alla l.r. 3/2012)

1. Gli oneri per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale regionale ai sensi del titolo III bis della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono destinati dall'autorità competente all'acquisizione di risorse strumentali, alla formazione specifica e al rimborso delle spese per missioni e

straordinario del personale dipendente con qualifica non dirigenziale che svolge la relativa attività.

2. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 26 marzo 2012, n. 3 (Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale - VIA), è sostituita dalla seguente:

“a) per i cinque settimi all'autorità competente per l'acquisizione di risorse strumentali, la formazione specifica e il rimborso delle spese per missioni e straordinario del personale dipendente con qualifica non dirigenziale che svolge la relativa attività;”.

Art. 25

(Implementazione del Progetto Appennino e modifiche alla l.r. 6/2005 e alla l.r. 31/2009)

1. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale) è sostituito dal seguente:

“5. La Provincia versa gli indennizzi indicati al comma 4 alla Regione nei termini stabiliti dalla Giunta regionale.”.
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 12 della l.r. 6/2005, come sostituito dal comma 1, è aggiunto il seguente:

“5 bis. Le somme indicate al comma 5 sono utilizzate per la realizzazione degli interventi relativi al Progetto Appennino, previsti all'articolo 26 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione - Legge finanziaria 2010).”.
3. Al comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione - Legge finanziaria 2010), dopo le parole: “con il coinvolgimento” sono inserite le seguenti: “delle Province,”.
4. Le somme di cui al comma 5 dell'articolo 12 della l.r. 6/2005, come sostituito dal comma 1, e di cui al comma 5 bis dell'articolo 12 della l.r. 6/2005, introdotto dal comma 2, sono iscritte rispettivamente nell'UPB 30401 dello stato di previsione dell'entrata e nell'UPB 31001 dello stato di previsione della spesa. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al POA.

Art. 26

(Modifica alla l.r. 18/2009)

1. Al comma 11 dell'articolo 30 della legge regio-

nale 28 luglio 2009, n. 18 (Assestamento del bilancio 2009), le parole: “per il finanziamento degli impianti medesimi e di interventi strutturali finalizzati alla realizzazione e al potenziamento degli impianti di trattamento delle frazioni derivanti dalla raccolta differenziata” sono sostituite dalle seguenti: “per il finanziamento degli impianti pubblici medesimi e di interventi strutturali finalizzati alla realizzazione e al potenziamento degli impianti pubblici di trattamento delle frazioni derivanti dalla raccolta differenziata, nonché alle strutture pubbliche funzionali all’organizzazione della raccolta differenziata”.

Art. 27

(Fondo di rotazione per la progettazione)

1. È istituito un fondo di rotazione per fronteggiare le spese per l’elaborazione dei progetti definitivi ed esecutivi relativi ad opere pubbliche, ivi compresa la progettazione degli impianti a fune di cui alla legge regionale 22 ottobre 2001, n. 22 (Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato), da sostenersi da parte dei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, come risultante dal dato demografico ISTAT, ancorché provvisorio, al 31 dicembre dell’anno precedente.
2. Fermo restando il limite di popolazione di cui al comma 1, al fine di garantire l’equa ripartizione delle risorse tra i Comuni richiedenti, l’anticipazione è concessa ad ogni Comune per un solo progetto e in base alla data di arrivo della relativa istanza, salva diversa disposizione della Giunta regionale. I Comuni interessati presentano l’istanza ogni anno successivamente alla pubblicazione della legge regionale di approvazione del bilancio di previsione che stanziava il relativo importo.
3. Il contenuto dell’istanza è stabilito dal dirigente della struttura organizzativa regionale competente.
4. I Comuni beneficiari rimborsano l’anticipazione concessa per le spese di cui al comma 1 nella misura effettivamente erogata, entro e non oltre cinque anni dalla data del provvedimento di concessione, indipendentemente dalla realizzazione dell’intervento.
5. L’anticipazione è rimborsata senza oneri aggiuntivi esclusivamente nel rispetto dei termini di cui al comma 4.
6. L’anticipazione è revocata qualora la prima richiesta di erogazione, formulata in conformità all’articolo 4 della legge regionale 18 aprile 1979, n. 17 (Legge dei lavori pubblici della

Regione Marche), non pervenga alla Regione entro un anno dalla data del provvedimento di concessione, salvo possibilità di proroga per il periodo massimo di dodici mesi da concedersi, su motivata istanza dell’ente locale beneficiario, dal dirigente della struttura organizzativa regionale competente.

7. Per l’anno 2014 la disponibilità del fondo è determinata nell’importo complessivo di euro 200.000,00 a carico dell’UPB 2.08.20 dello stato di previsione della spesa. Per gli anni successivi l’importo è stabilito con legge di bilancio.
8. Il rimborso delle anticipazioni concesse è accertato e riscosso al capitolo 30401003 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio regionale.

Art. 28

(Finalizzazioni di spesa)

1. L’importo di euro 150.000,00 compreso nell’autorizzazione di spesa della legge regionale 2 aprile 2012, n. 5 (Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero) è destinato al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 13 della medesima l.r. 5/2012.
2. L’importo di euro 150.000,00 compreso nell’autorizzazione di spesa della l.r. 5/2012 è destinato al finanziamento degli interventi a favore dell’attività motoria nella scuola primaria per la conferma del progetto, attuato congiuntamente dal MIUR e dal CONI, denominato “Alfabetizzazione motoria”.
3. L’importo di euro 1.000.000,00 compreso nell’autorizzazione di spesa della legge regionale 1° luglio 2008, n. 18 (Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali) è destinato al finanziamento delle opere di sistemazione idraulico-forestale e degli interventi selvicolturali di cui all’articolo 6, comma 1, lettera d), numeri 4) e 5), della medesima l.r. 18/2008.

Art. 29

(Determinazione delle autorizzazioni di spesa per l’esecuzione di leggi che prevedono interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale)

1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera a), della l.r. 31/2001, l’entità delle spese per l’esecuzione di leggi regionali che prevedono l’attuazione di interventi a carattere continuativo o ricorrente e pluriennale, la cui quantificazione annuale è rinviata alla legge finanziaria, è stabilita per l’anno 2014 negli importi indicati nella Tabella A, allegata alla presente legge (Allegato 1).

Art. 30*(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)*

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della l.r. 31/2001, è autorizzato per l'anno 2014 il rifinanziamento di leggi regionali di spesa per gli importi indicati nella Tabella B, allegata alla presente legge (Allegato 1).

Art. 31*(Autorizzazioni di spesa)*

1. Per l'anno 2014 sono autorizzate le spese a carico delle UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella Tabella C, allegata alla presente legge (Allegato 1).

Art. 32*(Cofinanziamento regionale)*

1. Per l'anno 2014 sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi statali a carico delle rispettive UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella Tabella D, allegata alla presente legge (Allegato 1).
2. Per l'anno 2014 sono autorizzati i cofinanziamenti regionali di programmi comunitari a carico delle rispettive UPB dello stato di previsione della spesa per gli importi indicati nella Tabella E, allegata alla presente legge (Allegato 1).

Art. 33*(Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici)*

1. Ai sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), sono approvati il programma triennale 2014/2016 e l'elenco annuale 2014 dei lavori pubblici di competenza della Regione di cui all'Allegato 2 della presente legge.

Art. 34*(Dichiarazione d'urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, 23/12/2013

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE
Gian Mario Spacca

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.

NOTE**Nota all'art. 1, comma 1**

Il testo del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), è il seguente:

“Art. 5 - (*Legge finanziaria*) - 1. La Regione, dopo aver consultato il Consiglio delle autonomie locali ed il Comitato economico e sociale, adotta, in connessione con le esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, una legge finanziaria contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo contemplato nel bilancio pluriennale. Essa detta norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e può operare modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio della Regione.

Omissis”

Nota all'art. 2, comma 1, lett. a)

Il testo degli articoli 39 e 58 della l.r. 11 dicembre

2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), è il seguente:

“Art. 39 - (*Accertamento delle entrate*) - 1. L'entrata è accertata quando l'ufficio competente sulla base di documentazione probatoria fornita dai responsabili delle funzioni obiettivo o delle U.P.B., appura la ragione del diritto della Regione a riscuoterle ed è acquisita l'identità del debitore, la certezza del credito e l'ammontare che viene a scadenza entro l'esercizio.

2. L'accertamento si compie:

- a) per le entrate provenienti da assegnazioni da parte dello Stato e dell'Unione europea, sulla base dei decreti ministeriali di riparto o assegnazioni di fondi o di altri provvedimenti;
- b) per le entrate concernenti tributi propri da riscuotere mediante ruoli, sulla base dei ruoli stessi, tenendo conto delle rate che scadono entro i termini di ciascun esercizio;
- c) per le entrate concernenti tributi propri da non riscuotere mediante ruoli, sulla base delle previsioni del gettito formulate in contabilità nazionale e dell'andamento del gettito degli anni precedenti con particolare attenzione all'andamento del PIL regionale;
- d) per le entrate di natura patrimoniale, sulla base degli atti amministrativi o dei contratti che ne stabiliscono l'ammontare e ne autorizzano la riscossione entro l'esercizio di competenza;
- e) per le entrate provenienti dall'accensione di mutui e prestiti obbligazionari e di ogni altra operazione creditizia, sulla base dei relativi contratti stipulati.

3. Per le entrate concernenti capitoli delle contabilità speciali o poste correttive o compensative della spesa o compensazioni amministrative, l'accertamento si compie in corrispondenza all'assunzione degli impegni correlativi o all'ordinazione del correlativo pagamento.

4. In ogni caso, in mancanza di comunicazioni preventive concernenti il credito, l'accertamento è effettuato contestualmente alla sua riscossione.”

“Art. 58 - (*Determinazione dei residui passivi*) - 1. Le somme, impegnate ai sensi dell'articolo 46, non pagate entro il 31 dicembre dell'anno in corso, costituiscono residui passivi.

2. I residui passivi sono compresi, nel conto del patrimonio, tra le passività finanziarie.

3. Le somme stanziare in bilancio e non impegnate entro il termine dell'esercizio a norma dell'articolo 46, costituiscono economia di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione, salvo quanto disposto al comma 4.

4. Le somme destinate al finanziamento di spese di investimento, iscritte in bilancio dopo il 30 giugno e non impegnate a norma dell'articolo 46 entro il termine dell'esercizio, possono essere mantenute in bilancio agli effetti della loro utilizzazione nel solo esercizio successivo; in tal caso, in sede di rendiconto, è fatta annotazione che tali somme sono mantenute nei residui ai sensi del presente comma.

5. La determinazione delle somme da conservarsi nel conto dei residui è disposta, per ciascun capitolo di spesa e distintamente per la competenza e per i residui e, per questi, per ciascuno dei bilanci degli esercizi da cui provengono, con decreti del dirigente della ragioneria, nei quali sono indicati l'importo definitivo delle somme iscritte in bilancio, l'importo degli impegni definitivi di spesa registrati nelle scritture della ragioneria in base ad atti formali, l'importo delle somme pagate ed inoltre:

- a) il numero, la data e l'importo dei mandati di pagamento emessi e non pagati;
- b) le somme dovute in corrispondenza degli impegni di spesa, rimaste da pagare;
- c) l'ammontare degli impegni assunti dai funzionari delegati sulle aperture di credito disposte a loro favore o non pagati entro il termine dell'esercizio;
- d) gli stanziamenti, o quote di essi, di spese in conto capitale di cui al comma 4;
- e) le somme da portarsi in economia.

6. Per gli impegni, o parte di essi, che non siano stati pagati al termine dell'esercizio, può disporsi la liquidazione o il pagamento sulla base dei provvedimenti di cui al comma 5, ancora prima che tali residui siano definitivamente accertati con la legge del rendiconto generale dell'esercizio chiuso; il pagamento è registrato, in tal caso, nelle scritture del nuovo esercizio e imputato al conto dei residui.

7. Le somme dei residui passivi che risultino determinati ai sensi e nei modi di cui ai commi precedenti e corrispondenti all'ammontare complessivo degli importi di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d) sono trasportate nel bilancio dell'esercizio successivo ai capitoli corrispondenti in sedi separate dalle competenze di detto esercizio; quando non esistono nel bilancio dell'esercizio successivo i capitoli corrispondenti, le dette somme sono trasportate in appositi capitoli aggiunti aventi il solo stanziamento di cassa che sarà non superiore all'importo dei relativi residui passivi e alla cui copertura si provvede mediante prelevamento dal fondo di riserva di cassa, ai sensi dell'articolo 22, comma 4.

8. L'accertamento definitivo dei residui passivi è stabilito con la legge di approvazione del rendiconto generale.”

Nota all'art. 2, comma 3

Il testo dell'articolo 85 della l.r. 10 novembre 2009, n. 27 (Testo unico in materia di commercio), è il seguente:

“Art. 85 - (*Programma di utilizzo delle risorse*) - 1. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, approva un programma annuale di utilizzo delle risorse destinate al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge.

2. La Giunta regionale, sulla base del programma di cui al comma 1, per ciascun intervento ivi previsto, adotta i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.”

Nota all'art. 3, comma 2

Il testo dell'articolo 5 della l.r. 28 dicembre 2010, n. 20 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 della Regione - Legge Finanziaria 2011), è il seguente:

“Art. 5 - (*Fondo regionale anticrisi anno 2011*) - 1. Per l'anno 2011 il finanziamento del fondo regionale anticrisi ammonta a complessivi euro 17.290.000,00 di cui euro 13.290.000,00 iscritti, a carico dell'UPB 2.08.18 ed euro 4.000.000,00 iscritti a carico dell'UPB 2.08.19, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2011, ripartito per le seguenti finalità:

- a favore delle PMI e per l'occupazione;
- a favore degli investimenti per la ricerca/innovazione collegate al distretto tecnologico della domotica;
- per la compensazione dei canoni ERAP;
- a favore dei contratti di solidarietà;
- a favore del diritto allo studio;
- a favore dei precari;
- a favore della stabilizzazione dei contratti a termine;
- per i contributi alle famiglie;
- per i rimborsi dei ticket sanitari.

2. Le risorse del Fondo vengono utilizzate sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere delle competenti commissioni assembleari.

3. Per la ripartizione settoriale delle risorse relative al fondo regionale anticrisi anno 2011, stanziata a carico delle UPB 2.08.18 “Fondo anticrisi - corrente” e 2.08.19 “Fondo anticrisi - investimento”, la Giunta regionale può disporre variazioni compensative anche tra UPB diverse, previo parere della competente commissione assembleare.

3 bis. Le risorse regionali destinate al finanziamento del Fondo anticrisi per l'anno 2011 sono vincolate fino al completamento degli interventi di cui al comma 1.”

Nota all'art. 4, comma 1

Il testo dell'articolo 6 della l.r. 28 dicembre 2010, n. 20 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 della Regione - Legge Finanziaria 2011), è il seguente:

“Art. 6 - (*Fondo regionale straordinario per gli interventi prioritari, anno 2011*) - 1. E' istituito, per l'anno 2011, il fondo regionale straordinario per gli interventi prioritari, per un importo complessivo di euro 22.500.000,00 iscritto, a carico delle UPB 2.08.21 “Fondo priorità regionale - corrente” e dell'UPB 2.08.22 “Fondo priorità regionale - investimento”, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2011.

2. A carico delle UPB 2.08.21 “Fondo priorità regionale - corrente”, per l'importo di euro 13.000.000,00, ripartito per le seguenti finalità:

- a) sostegno a progetti di sviluppo a base culturale;
- b) attività relative al marketing territoriale;
- c) integrazione di finanziamenti di interventi in campo sociale.

3. A carico dell'UPB 2.08.22 “Fondo priorità regionale - investimento”, per l'importo di euro 9.500.000,00, ripartito per le seguenti finalità:

- a) investimenti per progetti di sviluppo a base culturale
- b) interventi regionali per l'integrazione dei finanziamenti destinati alla riqualificazione e ammodernamento delle strutture ricettive;
- c) sviluppo della trigenerazione su edifici sanitari e pubblici regionali;
- d) miglioramento dell'efficienza energetica su edifici scolastici (primarie e secondarie).

4. Le risorse del Fondo vengono utilizzate sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta regionale, previo parere delle competenti commissioni assembleari.

5. Per la ripartizione settoriale delle risorse relative al fondo priorità regionale anno 2011, stanziata a carico dell'UPB 2.08.21 “Fondo priorità regionale - corrente” e dell'UPB 2.08.22 “Fondo priorità regionale - investimento”, la Giunta regionale può disporre variazioni compensative anche tra UPB diverse, previo parere della competente commissione assembleare.

5 bis. Le risorse regionali destinate al finanziamento del Fondo per gli interventi prioritari per l'anno

2011 sono vincolate fino al completamento degli interventi di cui ai commi 2 e 3.”

Nota all'art. 4, comma 4, lett. a)

Il testo della lettera d) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 1 luglio 2008, n. 18 (Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali), è il seguente:

“Art. 6 (Funzioni) - 1. Le Comunità montane esercitano le funzioni amministrative concernenti:

omissis

d) gli interventi per la montagna, anche con riferimento alla prevenzione e allo spegnimento degli incendi boschivi e alla realizzazione delle infrastrutture e dei servizi idonei a consentire migliori condizioni di vita e un adeguato sviluppo economico, tra i quali:

1) il miglioramento forestale, gli interventi selvicolture di prevenzione degli incendi boschivi, la ricostituzione dei boschi degradati, la prevenzione e cura dei dissesti sulle superfici forestali e le cure colturali ai boschi esistenti;

2) la realizzazione e l'attrezzatura di sentieri e punti di osservazione a scopo ricreativo, didattico e culturale, compresi percorsi e punti attrezzati per disabili;

3) la manutenzione della viabilità di servizio forestale, compresi i sentieri e le mulattiere;

4) le opere di sistemazione idraulico-forestale, con particolare riguardo ai terreni in frana e al consolidamento delle pendici;

5) la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua principali e secondari tramite costituzione di boschetti di ripa, sistemazione naturalistica delle rive, demolizione di opere sistematorie dannose o inutili, realizzazione di interventi che favoriscono l'ittiofauna;

6) l'acquisto e l'affitto di terreni allo scopo di costituire idonee entità agro-silvo-pastorali, anche con confinanti proprietà pubbliche o delle organizzazioni montane di cui all'articolo 18 della l.r. n. 6/2005;

7) la zootecnia montana, l'apicoltura, il miglioramento, la gestione e l'utilizzo sostenibile dei pascoli e dei prato pascoli;

8) l'effettuazione di misure a favore dell'agricoltura di montagna e di zone svantaggiate;

9) l'incentivazione delle attività di protezione, conservazione e valorizzazione dello spazio naturale, lo sviluppo di colture alternative, il recupero e la valorizzazione delle produzioni tipiche montane, dei beni storici e culturali in circuiti sovracomunali;

10) la promozione degli interventi volti allo sviluppo delle fonti energetiche alternative;

omissis”

Nota all'art. 4, comma 4, lett. b)

Il testo dell'articolo 26 della l.r. 22 dicembre 2009, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione - Legge finanziaria 2010), è il seguente:

“Art. 26 - (*Progetto Appennino*) - 1. In attuazione degli impegni assunti dalla Regione con la firma della Carta di Fonte Avellana, al fine di valorizzare e sviluppare gli interventi per la montagna e le forme organizzate di lavoro forestale e di dare continuità alle attività in essere, favorendo nel contempo la creazione di nuovi posti di lavoro, attraverso la valorizzazione delle potenzialità turistiche ed ecologico-ambientali nel quadro di una politica attiva dell'ambiente, viene avviato il “Progetto Appennino: la Montagna come occasione di sviluppo ed occupazione”.

2. Il progetto costituisce un programma di interventi nell'appennino marchigiano con il coinvolgimento delle Comunità montane, dei Comuni, dei Centri per l'impiego, l'orientamento e la formazione e delle Cooperative forestali, con i seguenti obiettivi specifici:

a) dare continuità nel tempo e nel territorio alle attività di manutenzione, recupero, salvaguardia, miglioramento, valorizzazione e messa in sicurezza del patrimonio forestale e naturale, e più in generale dell'ambiente e del territorio, attraverso un'occupazione stabile delle maestranze che già lavorano nel settore allo scopo di garantire anche il presidio del territorio e la residenza nelle aree rurali e montane;

b) far fronte all'emergenza occupazionale provocata dalla crisi economica e dalla fragilità dei sistemi economico-sociali montani, individuando interventi organici, in conformità con gli indirizzi programmatici della Regione e del piano forestale, che siano in grado di offrire garanzie lavorative agli iscritti nelle liste di mobilità da reimpiegare, nel campo della difesa del suolo, della sistemazione idraulico-forestale, del verde pubblico, della gestione del demanio forestale e della selvicoltura.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono articolati in due fasi:

a) interventi già previsti e finanziati dal Piano di sviluppo rurale 2007/2013, dal Protocollo d'Intesa per la difesa del suolo sottoscritto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 5 settembre 2007, dal FAS 2007/2013 (Fondo per le aree sottoutilizzate), dal bilancio di previsione 2009 della Regione;

b) nuovi interventi attuabili a medio termine che richiedono un'elaborazione progettuale e potran-

no essere avviati, una volta individuate le risorse necessarie.

4. Gli interventi del progetto indicati al comma 3, lettera b), sono diretti prioritariamente:

- a) al recupero e alla valorizzazione del patrimonio forestale pubblico e privato e di aree di particolare interesse ambientale;
- b) alla tutela e conservazione attiva dei territori ad alto valore ecologico;
- c) al ripristino ambientale di aree pertinenti a fiumi, torrenti, laghi e alla realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica e di sgombero degli alvei volti alla prevenzione di dissesti locali e di alluvioni;
- d) alla bonifica e risanamento di aree dissestate, cave dismesse e discariche abbandonate;
- e) alla realizzazione, ripristino e manutenzione di aree ricreative, di sentieri turistici, di aree di sosta, e più in generale allo sviluppo delle infrastrutture turistiche a basso impatto ambientale;
- f) alla manutenzione tramite attività di recupero ambientale di aree circostanti ai centri abitati al fine di prevenire eventi calamitosi;
- g) all'arredo a verde di aree residuali quali scarpate, svincoli stradali, aree di raccolta di rifiuti solidi urbani e depuratori, comprese le mascherature di insediamenti industriali e artigianali;
- h) alla conservazione dei beni rientranti nel patrimonio ambientale, artistico, storico e culturale;
- i) all'animazione culturale in tema ambientale e idraulico-forestale, da realizzarsi in particolare tramite l'informazione ed il supporto alle attività didattiche nella scuola, nonché all'attivazione di iniziative seminariali di studio e di divulgazione.

5. La struttura organizzativa regionale competente in materia di istruzione, formazione e lavoro svolge tutte le funzioni inerenti il coordinamento e l'organizzazione del progetto relativamente agli interventi previsti al comma 3, lettera b), con il coinvolgimento dei soggetti di cui al comma 2 e avvalendosi delle professionalità presenti nelle strutture organizzative regionali competenti in materia di ambiente e paesaggio, foreste ed irrigazione, riordino territoriale e comunità montane, difesa del suolo, turismo e cooperazione.

6. L'esecuzione degli interventi avverrà anche mediante affidamento a favore di cooperative forestali, ai sensi della normativa vigente.

7. La Giunta Regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, individua le fonti di finanziamento per gli interventi di cui al comma 3, lettera b), ed approva il relativo progetto esecutivo.”

Nota all'art. 5, commi 1 e 2

Il testo vigente dell'articolo 1 della l.r. 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all'IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 1 - (*Provvedimenti tributari in materia di tasse automobilistiche, IRAP ed IRPEF*) - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, gli importi della tassa automobilistica regionale e della sopratassa annuale regionale di cui al capo I del titolo III del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, sono aumentati del 7,98 per cento.

2. Gli aumenti di cui al comma 1 si applicano agli importi vigenti nell'anno 2001 ed hanno effetto dai pagamenti da eseguire dal 1° gennaio 2002 e relativi ai periodi fissi posteriori a tale data.

3. A decorrere dall'anno 2002, l'aliquota dell'Imposta regionale sulle attività produttive (I.R.A.P.) di cui all'articolo 16, comma 1, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 è elevata al 5,15 per cento.

4. L'aumento dell'aliquota di cui al comma 3 non si applica:

- a) ai soggetti che realizzano almeno il 50 per cento del proprio fatturato annuo, dichiarato ai fini IVA, per lavorazioni in conto terzi nei settori del tessile e abbigliamento di cui ai codici 8140, 8150, 8160, 8170, 8210, 8220 della classificazione, tariffe industria, per l'assicurazione INAIL allegata al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12 dicembre 2000;
- b) alle nuove imprese che si costituiscono per la prima volta nel territorio regionale negli anni 2005 e 2006, per i primi due anni d'imposta;
- c) ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni, considerati organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.) ai sensi dell'articolo 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n.460;
- d) (*Lettera abrogata dall'art. 34, comma 1, della l.r. 27 dicembre 2007, n. 19*)
- e) ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), del d.lgs. n. 446/1997, relativamente al valore prodotto nell'esercizio dell'attività commerciale;
- e-bis) al settore ricerca e sviluppo di cui ai codici ISTAT, attività economiche per le classi: 73.10 e 73.20, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2005;
- e-ter) al settore “altre attività dello spettacolo, di intrattenimento e di divertimento” di cui al codice ISTAT, della classificazione delle attività eco-

nomiche 92.3, a decorrere dal periodo d'imposta 2005.

e-quater) ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a c) del d.lgs. 446/1997, con valore della produzione netta realizzato nel territorio regionale non superiore a 5.000.000,00 di euro, operanti nelle attività economiche individuate dai codici Ateco 2007 nelle sezioni C, F, G, che incrementano, nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010, il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo di imposta precedente, a condizione che siano rispettate le seguenti misure:

1) almeno un lavoratore assunto se il valore della produzione netta non supera euro 500.000,00;

2) almeno due lavoratori assunti se il valore della produzione netta supera euro 500.000,00 ma non euro 1.500.000,00;

3) almeno tre lavoratori assunti se il valore della produzione netta supera euro 1.500.000,00 ma non euro 3.000.000,00;

4) almeno quattro lavoratori assunti se il valore della produzione netta supera euro 3.000.000,00 ma non euro 5.000.000,00.

4 bis. L'aliquota di cui al comma 3 è ridotta al 2,5 per cento per le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381.

5. L'aliquota di cui al comma 3 è ridotta all'1,5 per cento per le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge n. 381/1991.

5 bis. L'aliquota di cui al comma 3 è ridotta al 4,50 per cento per le sottoelencate categorie di soggetti passivi, con sede legale nel territorio regionale, operanti nei settori dell'industria, dell'artigianato e del commercio, di cui ai codici alfabetici ISTAT della classificazione delle attività economiche per le sezioni C, D, E, F e G, a condizione che non sia aumentato rispetto all'anno precedente il tasso di premio per l'assicurazione INAIL da applicare ai sensi del D.M. 12 dicembre 2000 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

a) imprese che esportano all'estero almeno il 50 per cento del fatturato dell'ultimo anno;

b) imprese rientranti nella definizione dell'Unione Europea di piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE C(2003) 1422 del 6 maggio 2003, che nei tre periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010, per ciascun periodo di imposta in cui si verifichi almeno una delle condizioni sottoindicate, abbiano:

1) assunto nuovo personale a tempo indeterminato, da utilizzare presso la sede o impianto ubicato nel territorio regionale nel campo dell'innovazione tecnologica e della ricerca, in possesso del titolo di laurea specialistica appartenente alle classi: 4/S, 6/S, 8/S, 14/S, 20/S, 23/S, 25/S, 27/S, 28/S, 29/S, 30/S, 31/S, 32/S; 33/S, 35/S, 36/S, 37/S, 38/S, 45/S, 50/S, 61/S, 62/S, 64/S, 78/S, 81/S, 84/S, 91/S, 92/S, come da numerazione e denominazione allegata al D.M. 28 novembre 2000 del Ministero dell'università, ricerca scientifica e tecnologica;

2) ottenuto una delle seguenti certificazioni o registrazioni secondo la normativa vigente in materia di sistemi di gestione etica, di qualità aziendale e ambientale: ETICA SA 8000, ISO 9001, ISO 14001, EMAS;

3) registrato almeno un brevetto internazionale, europeo o nazionale per invenzione industriale, modello di utilità o modello ornamentale;

4) **(numero abrogato)**

5 ter. La sospensione dalla maggiorazione di cui al comma 4, lettera e-quater), non spetta se nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari rispetto al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo di imposta precedente e se il rapporto di lavoro cessa nello stesso periodo di imposta; il beneficio spettante compete se il posto di lavoro creato venga conservato per almeno due anni, ovvero almeno un anno nel caso di soggetti con valore della produzione fino a 500.000,00 euro; il beneficio spetta a condizione che siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalla normativa vigente in materia e che siano rispettate le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili); ai fini del beneficio rilevano le nuove assunzioni effettuate dai soggetti passivi negli impianti ubicati nel territorio marchigiano. Per le società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo anche indirettamente ad uno stesso soggetto, l'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali rilevate negli stabilimenti ubicati nel territorio regionale.

6. Ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e) del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) che incrementano, nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014, il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeter-

minato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo di imposta precedente, spetta una deduzione dalla base imponibile fino ad euro 12.000 per ciascun nuovo dipendente assunto. Tale deduzione è incrementata fino all'importo di 24.000 euro nei casi di nuova assunzione a tempo indeterminato di lavoratori con età non inferiore a cinquanta anni. La deduzione è ragguagliata ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel corso del periodo d'imposta nel caso di contratti di lavoro a tempo indeterminato e parziale. La deduzione non spetta se nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari rispetto al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo di imposta precedente e se il rapporto di lavoro cessa nello stesso periodo di imposta; ai fini del beneficio rilevano le nuove assunzioni effettuate dai soggetti passivi negli impianti ubicati nel territorio marchigiano. Per le società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo anche indirettamente ad uno stesso soggetto, l'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali rilevate negli stabilimenti ubicati nel territorio regionale. Le imprese costituite nel corso del 2014 possono usufruire della deduzione con riferimento a tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato, a condizione che l'incremento occupazionale non derivi dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti.

7. A decorrere dall'anno 2002, l'addizionale regionale all'IRPEF di cui all'articolo 50, del d.lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni, è determinata applicando l'aliquota al reddito complessivo, determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al netto degli oneri deducibili, di cui all'articolo 10 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, secondo gli scaglioni di reddito indicati nella tabella A allegata alla presente legge."

Nota all'art. 6, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 9 della l.r. 27 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 della Regione - Legge Finanziaria 2013), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 9 - (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche regionali) - 1. La riscossione delle tasse automobilistiche regionali può essere effettuata,

oltre dai soggetti previsti dalla normativa statale, anche dalle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria, iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), previa stipula con le stesse di apposita convenzione.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, approva lo schema di convenzione di cui al comma 1 per la disciplina del servizio di riscossione delle tasse automobilistiche svolto dalle banche, prevedendo in particolare le modalità di erogazione del servizio, accesso agli archivi, riversamento delle somme riscosse, nonché i costi a carico dell'utente e le cause di risoluzione.

3. Le banche di cui al comma 1 sono esonerate dal prestare specifiche garanzie per la riscossione delle tasse automobilistiche in ragione della capacità finanziaria e solvibilità dovute per lo svolgimento dell'attività creditizia secondo la vigente normativa nazionale.

4. Per i versamenti automatizzati effettuati presso gli uffici postali, la Giunta regionale può stipulare con Poste italiane S.p.A. apposita convenzione per stabilire le modalità di dettaglio relative allo svolgimento del servizio di pagamento telematico delle tasse automobilistiche.

5. L'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria regionale può riscuotere le tasse automobilistiche regionali secondo le modalità disciplinate dalla convenzione di tesoreria o da specifica convenzione.

6. In attuazione dell'articolo 7, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), la tassa automobilistica dovuta per i veicoli concessi in locazione finanziaria può essere corrisposta cumulativamente dalle imprese concedenti proprietarie degli stessi, con le modalità operative stabilite dalla Giunta regionale. In tal caso l'utilizzatore è comunque tenuto, in regime di solidarietà con l'impresa concedente, al pagamento della tassa automobilistica per il veicolo oggetto di locazione finanziaria per la durata del relativo contratto.

7. In sede di prima immatricolazione del veicolo si presume obbligato al pagamento della tassa automobilistica il soggetto intestatario della carta di circolazione. La medesima disposizione opera nel caso di omessa trascrizione al P.R.A. dell'atto di proprietà a seguito di prima immatricolazione del veicolo oppure a seguito di rivendita.

8. Ai fini della determinazione dell'importo delle tasse automobilistiche si deve tenere conto dei dati riportati sulla carta di circolazione alla data del primo giorno utile per il pagamento.

9. Le variazioni di dati tecnici apportati sulla carta di

circolazione hanno effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono state annotate.

10. Non costituisce titolo per l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale la consegna dei veicoli alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio degli stessi effettuata mediante procura speciale a vendere o mediante fattura di vendita, senza l'avvenuta presentazione della formalità della trascrizione del titolo di proprietà al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.). Costituisce titolo per l'interruzione dell'obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale la cessione di mezzi di trasporto effettuata nei confronti dei contribuenti che ne fanno, professionalmente, regolare commercio secondo le modalità indicate dall'articolo 36, comma 10, del d.l. 23 febbraio 1995, n. 41 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come integrato all'articolo 56, comma 6, del d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni.

11. I veicoli intestati alla Regione sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale.

12. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, fino all'adozione da parte della Regione di un'autonoma disciplina della tassa automobilistica regionale prevista dall'articolo 8, comma 2, del d.lgs. 68/2011, continua ad applicarsi la normativa statale e regionale relativa alle tasse automobilistiche, vigente alla data di entrata in vigore della presente legge."

Nota all'art. 7, comma 2, lett. f)

Il testo del numero 4) del primo comma dell'articolo 2948 del codice civile è il seguente:

"Art. 2948 - (*Prescrizione di cinque anni*) - Si prescrivono in cinque anni:

omissis

4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi;

omissis

Nota all'art. 7, comma 6

Il testo dell'articolo 46 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413), è il seguente:

"Art. 46 - (*Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere*) - 1. Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione

delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere.

2. La cessazione della materia del contendere è dichiarata, salvo quanto diversamente disposto da singole norme di legge, con decreto del presidente o con sentenza della commissione. Il provvedimento presidenziale è reclamabile a norma dell'art. 28.

3. Le spese del giudizio estinto a norma del comma 1 restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge."

Nota all'art. 8, comma 3

Il testo dell'articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è il seguente:

"Art. 5 - (*Introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie*) - In vigore dal 15 agosto 2012. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31 maggio 2012, sono rivisti le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di: adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale, e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonché dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico; migliorare la capacità selettiva dell'indicatore, valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale sita sia in Italia sia all'estero, al netto del debito residuo per l'acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative; permettere una differenziazione dell'indicatore per le diverse tipologie di prestazioni. Con il medesimo decreto sono individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie nonché le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto stesso. A far data dai trenta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative del decreto di cui al periodo precedente, sono abrogati il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e il decreto del Presidente del Consi-

glio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità con cui viene rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE, anche attraverso la condivisione degli archivi cui accedono la pubblica amministrazione e gli enti pubblici e prevedendo la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE, attraverso l'invio telematico all'INPS, da parte degli enti erogatori, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo a favore del bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza e di assistenza sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione di politiche sociali e assistenziali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede a determinare le modalità attuative di tale riassegnazione.”

Nota all'art. 10, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 2 della l.r. 19 novembre 2012, n. 32 (Interventi in favore delle persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA)), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 2 - (*Comitato tecnico-scientifico sui DSA*) -
1. È istituito il Comitato tecnico scientifico sui DSA.
2. Il Comitato tecnico-scientifico sui DSA è costituito secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale. Il Comitato è composto:

- a) dal dirigente, o suo delegato, della struttura regionale competente in materia di istruzione;
- b) dal direttore, o suo delegato, del Dipartimento per la salute e per i servizi sociali della Regione Marche;
- c) dal dirigente, o suo delegato, della posizione di funzione di cui al comma 10 dell'articolo 3 bis della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del servizio sanitario regionale);
- d) dal dirigente, o suo delegato, della struttura regionale competente in materia di formazione professionale;
- e) da un rappresentante dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR);

f) da un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale per le Marche, indicato dall'Ufficio medesimo;

g) da un rappresentante delle Università marchigiane, indicato dal Comitato regionale università marchigiane (CRUM);

h) da due rappresentanti dei genitori dei bambini con DSA, designati dalle associazioni operanti in ambito regionale;

i) da un neuropsichiatra infantile;

l) da uno psicologo iscritto all'Ordine degli psicologi delle Marche;

m) da un logopedista iscritto all'Associazione logopedisti delle Marche;

n) da un pedagogista designato dalle Associazioni dei pedagogisti maggiormente rappresentative a livello regionale;

o) da un grafologo con competenze in grafologia dell'età evolutiva, designato dalle Associazioni grafologi maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. Il Comitato è organo consultivo della Regione per gli interventi previsti dalla presente legge e, in particolare, esprime parere sugli atti indicati all'articolo 4 e sui requisiti per l'autorizzazione e per l'accREDITAMENTO delle strutture preposte ad effettuare le diagnosi dei disturbi specifici dell'apprendimento. Il Comitato svolge, inoltre, attività di monitoraggio e valutazione degli interventi previsti dalla presente legge.

4. I pareri di cui al comma 3 sono espressi entro trenta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine il parere si intende favorevole.

5. Il Comitato dura in carica tre anni; i componenti possono essere confermati.

6. La partecipazione al Comitato è gratuita.”

Nota all'art. 11, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 9 della l.r. 30 maggio 2012, n. 15 (Norme per la promozione e la disciplina del volontariato), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 9 - (*Centri di servizio per il volontariato*) - 1. La Regione riconosce il Centro servizi di volontariato (CSV), costituito ai sensi dell'articolo 15 della legge 266/91, come centro di promozione dell'azione di volontariato.

2. L'attività del CSV è finalizzata alla promozione, alla qualificazione e allo sviluppo del volontariato, mediante l'erogazione di servizi gratuiti alle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte al registro regionale, nel rispetto delle disposizioni sta-

tali vigenti. **Il CSV può altresì svolgere attività di supporto alla Regione nell'ambito delle materie disciplinate dalla presente legge, previa stipulazione di apposite convenzioni.**

3. L'attività di cui al comma 2 è svolta anche tenendo conto della carta dei valori del volontariato e può consistere:

- a) nell'approntare strumenti ed iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti;
- b) nell'offerta di consulenza e assistenza qualificata per il sostegno alla progettazione di specifiche attività;
- c) nel contributo all'attuazione dei progetti promossi e realizzati dalle organizzazioni di volontariato, anche attraverso iniziative congiunte con la Regione;
- d) nell'assunzione di iniziative di formazione e qualificazione dei volontari e delle organizzazioni di volontariato;
- e) nel fornire informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di volontariato;
- f) nell'incentivazione e nel sostegno del ruolo e dell'impegno civico delle organizzazioni di volontariato nella partecipazione alla programmazione, realizzazione e valutazione delle politiche pubbliche che interessano gli ambiti di attività del volontariato.

4. Lo statuto dei centri di servizio può prevedere una composizione associativa aperta, che favorisca l'accesso ad altri partecipanti e il ricambio nella composizione degli organi direttivi."

Nota all'art. 12, commi 1 e 2

Il testo vigente dell'articolo 24 della l.r. 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 24 - (*Autorizzazioni provvisorie*) - 1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano le attività sanitarie previste all'articolo 5, comma 1, possono proseguire la loro attività sino al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 6, purché rispettino la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza del lavoro. Gli stessi devono adeguare le strutture sanitarie ai requisiti minimi previsti all'articolo 6, comma 1, entro i termini stabiliti dalla Giunta regionale sentita la Commissione consiliare competente. I termini previsti

per l'adeguamento ai requisiti minimi decorrono a partire dal 31 dicembre 2010. I soggetti di cui al comma 4 possono effettuare in qualsiasi momento verifiche ed eventuali controlli ispettivi.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono richiedere il rilascio dell'autorizzazione entro tre mesi dalla pubblicazione della delibera della Giunta regionale concernente i requisiti minimi di cui all'articolo 6. Decorso inutilmente tale termine il Comune dispone l'immediata chiusura della struttura e la cessazione dell'attività.

3. La richiesta di cui al comma 2 contiene le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà concernenti i requisiti minimi.

4. Il Comune invia le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 3 per le strutture previste all'articolo 7, comma 2, lettera a), al servizio competente in materia di sanità della Giunta regionale e per le strutture previste all'articolo 7, comma 2, lettera b), al dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL competente per territorio.

5. I soggetti di cui al comma 4 effettuano verifiche ed eventuali controlli ispettivi concernenti il rispetto dei requisiti minimi (...). L'esito della verifica è comunicato al Comune.

6. Il Comune rilascia entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 5:

- a) l'autorizzazione di cui all'articolo 8 se la struttura possiede i requisiti minimi previsti all'articolo 6;
- b) l'autorizzazione provvisoria se la struttura possiede solo parte dei requisiti minimi. L'autorizzazione viene concessa per il periodo strettamente necessario per l'adeguamento, nel rispetto dei termini indicati nella delibera della Giunta regionale prevista al comma 1.

7. Ai soggetti provvisoriamente autorizzati il Comune concede l'autorizzazione di cui all'articolo 8 previa verifica dell'effettivo possesso dei requisiti minimi. In caso di esito negativo della verifica il provvedimento di diniego dell'autorizzazione è comunicato al soggetto richiedente.

8. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui al comma 7, i soggetti provvisoriamente autorizzati possono proseguire l'attività. Alle strutture pubbliche non si applica, in caso di ampliamento, trasformazione e trasferimento, quanto previsto **dagli articoli 7 e 8**. Le suddette variazioni sono comunicate entro sessanta giorni alla Regione e al Comune."

Nota all'art. 12, comma 3

Il testo vigente dell'articolo 25 della l.r. 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione

alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 25 - (*Accreditamento provvisorio*) - 1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, sono provvisoriamente accreditate:

- a) le strutture pubbliche in esercizio;
- b) le strutture pubbliche per la cui realizzazione è già stata rilasciata la concessione edilizia;
- c) le strutture private che risultano temporaneamente accreditate ai sensi della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e le altre già operanti, ai sensi dell'articolo 8-quater, comma 6, del decreto legislativo.

2. L'accREDITamento provvisorio delle strutture di cui al comma 1 decade qualora non venga richiesto l'accREDITamento istituzionale entro tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 24, comma 6.

3. I soggetti autorizzati provvisoriamente ai sensi dell'articolo 24 (...) inoltrano la domanda di accREDITamento al Dirigente del servizio sanità della Regione. **Alle strutture pubbliche non si applica, in caso di ampliamento, trasformazione e trasferimento, quanto previsto dall'articolo 16.**

4. Il Dirigente del servizio sanità, sentita l'Agenzia regionale sanitaria, verificata positivamente la funzionalità della struttura, l'attività svolta e i risultati raggiunti dalla stessa, sulla base degli indirizzi di programmazione regionale, sottopone la domanda alla valutazione tecnica dell'A.R.S.

5. L'Agenzia regionale sanitaria, avvalendosi del G.A.R., effettua l'apposito sopralluogo e ne comunica l'esito al Dirigente del servizio sanità entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Accertati i requisiti necessari per l'accREDITamento, il dirigente del servizio sanità rilascia:

- a) l'accREDITamento istituzionale in presenza di autorizzazione di cui all'articolo 8;
- b) l'accREDITamento provvisorio in presenza di autorizzazione provvisoria.

7. In mancanza dei requisiti il Dirigente del servizio sanità revoca l'accREDITamento provvisorio.”

Nota all'art. 13, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 5 della l.r. 25 novembre 2013, n. 43 (Modalità di esercizio delle medicine complementari), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 5 - (*Commissione per le medicine complemen-*

tari) - 1. E' istituita presso la struttura della Giunta regionale competente in materia sanitaria la Commissione per le medicine complementari.

2. La Commissione è composta:

- a) dal dirigente della struttura della Giunta regionale competente in materia sanitaria o un suo delegato che la presiede;
 - b) da un rappresentante designato dall'Agenzia regionale sanitaria;
 - c) da un rappresentante designato dall'ASUR e da un rappresentante designato, d'intesa, dalle aziende ospedaliere e dall'INRCA;
 - d) da un medico agopuntore, un medico fitoterapeuta, un medico omeopata, un medico antroposofa, un medico omotossicologo, un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta, **un odontoiatra** e un medico specialista in medicina legale, indicati d'intesa dagli ordini professionali;
 - e) da un rappresentante delle Università aventi sede nelle Marche in cui è presente almeno una delle seguenti facoltà:
 - 1) medicina e chirurgia;
 - 2) veterinaria;
 - 3) farmacia;
 - 4) odontoiatria;
 - f) da un farmacista esperto in omeopatia e un farmacista esperto in fitoterapia indicati d'intesa dagli ordini professionali;
 - g) da un medico veterinario esperto in agopuntura animale, un medico veterinario esperto in omeopatia animale ed un farmacista esperto nella metodologia diagnostica della fitoterapia animale, indicati d'intesa dai rispettivi ordini professionali;
 - h) da un rappresentante degli ordini professionali dei medici-chirurghi ed odontoiatri, designato d'intesa dagli ordini medesimi;
 - i) da un rappresentante degli ordini professionali dei veterinari, designato d'intesa dagli ordini medesimi;
 - l) da un rappresentante degli ordini professionali dei farmacisti, designato d'intesa dagli ordini medesimi.
3. La Commissione è costituita secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale. Un funzionario della struttura della Giunta regionale competente in materia sanitaria funge da segretario della Commissione.
4. La Commissione delibera validamente con la maggioranza dei presenti.
5. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito.

6. La Commissione presenta alla Giunta regionale un rapporto annuale sul lavoro svolto.”

Nota all'art. 16, comma 1

Il testo dell'articolo 46 della l.r. 9 giugno 2006, n. 5 (Disciplina delle derivazioni di acqua pubblica e delle occupazioni del demanio idrico), è il seguente:

“Art. 46 - (*Canoni*) - 1. La legge finanziaria regionale determina la misura dei canoni delle utenze di acqua pubblica.

2. La misura dei canoni di occupazione del demanio idrico è stabilita dalla tabella allegata.

3. A decorrere dell'anno 2012, i canoni di cui ai commi 1 e 2, relativi alle funzioni conferite alle Province, sono riscossi dalle stesse. Spetta altresì alle Province il recupero dei canoni non versati, il rimborso ed il relativo contenzioso.

3 bis. Le Province comunicano alla Regione, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco completo delle concessioni rilasciate ed i dati relativi alle riscossioni dei canoni effettuate nell'anno precedente e provvedono a riversarli alla Regione, secondo modalità e termini stabiliti dalla Giunta regionale.

3 ter. Il gettito annuo dei canoni di cui al comma 3 è ripartito tra le Province in misura proporzionale al gettito annuale riscosso nell'ambito del proprio territorio.

4. Le Province, sentite le Comunità montane, destinano una quota delle risorse di cui al comma 3 per la tutela e la manutenzione del reticolo idrografico e la diminuzione del dissesto idrogeologico.”

Nota all'art. 17, commi 1 e 2

Il testo vigente dell'articolo 9 della l.r. 29 novembre 2013, n. 44 (Assestamento di bilancio 2013), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 9 - (*Sospensione dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili*) - 1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge è sospesa l'applicazione dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili di cui all'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 45 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013/2015 della Regione. Legge finanziaria 2013).

2. Non si fa luogo al rimborso di somme precedentemente versate a titolo di imposta nel periodo di applicazione del tributo.

2 bis. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposi-

zioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), non si applicano le sanzioni amministrative previste in caso di violazioni per omesso e ritardato pagamento dell'imposta, commesse nel periodo di applicazione dell'imposta.

3. Ai minori introiti conseguenti all'applicazione del comma 1 si fa fronte nell'ambito delle complessive riduzioni di spesa recate dalle operazioni di assestamento di bilancio.”

Note all'art. 18, comma 1

- La deliberazione della Giunta regionale 13 giugno 2011, n. 840, reca: “Riprogrammazione del Fondo Unico Regionale anno 2009 per l'erogazione degli incentivi alle imprese trasferiti alla Regione ai sensi del DPCM 26.5.2000 e del DPCM 23.12.2003 - Modifiche alla DGR n. 566/09”.

- Il testo del comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione), è il seguente:

“Art. 24 - (*Fondi di garanzia e accesso al credito*)-
Omissis

2. In particolare la Regione può:

a) costituire propri fondi o integrare quelli destinati alla garanzia primaria e accessoria, per concederli ai soggetti abilitati ai sensi della normativa vigente in materia di garanzia e credito, tramite apposite convenzioni che definiscono i vincoli di destinazione dei fondi, i criteri di selezione dei beneficiari e le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie;

b) intervenire, anche mediante l'erogazione di contributi destinati ai fondi di garanzia, in favore dei consorzi fidi di primo e secondo grado e delle società consortili costituiti fra PMI artigiane e industriali anche in forma cooperativa, per incrementare la capacità di garanzia ed agevolare l'accesso al credito a breve e medio termine delle imprese. È data priorità agli interventi volti all'aggregazione delle strutture di garanzia, dei consorzi fidi e delle cooperative artigiane di garanzia, finalizzati al rispetto dei parametri richiesti a tali strutture dalla normativa vigente. Possono accedere ai benefici della presente legge le cooperative artigiane di garanzia costituite da almeno mille soci, nel caso di cooperative artigiane di garanzia operanti in ambito provinciale, e da almeno millecinquecento soci nel caso di cooperative di garanzia operanti nell'ambito dell'intero territorio regionale, nel rispetto delle

condizioni previste dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato). Tale limite deve essere certificato alla data del 31 dicembre di ogni anno per la fruizione dei benefici nell'anno successivo. Il diritto all'accesso dei benefici per ogni singola cooperativa viene meno qualora risulti, per due anni consecutivi, un numero di soci inferiore a tale limite. Tale ultima disposizione, per le cooperative artigiane di garanzia che hanno usufruito nell'anno 2003 dei benefici di cui alla l.r. 20 maggio 1997, n. 33 (Interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato marchigiano) e successive modificazioni e integrazioni, è applicabile a partire dall'anno 2004;

- c) concedere contributi alle PMI al fine di ridurre il tasso di interesse sui finanziamenti, erogati dagli istituti di credito convenzionati o dagli organismi abilitati nel settore della garanzia, a fronte di processi di sviluppo e consolidamento, diretti anche a favorire:
- 1) il ricambio generazionale;
 - 2) la creazione d'impresa, specie innovativa;
 - 3) l'innovazione e la ricerca;
 - 4) l'internazionalizzazione del sistema.”

Note all'art. 18, commi 1 e 2, lett. a)

- Il testo dell'articolo 14 della l.r. 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione), è il seguente:

“Art. 14 - (*Contributi per lo sviluppo*) - 1. La Regione sostiene l'attività delle imprese dell'artigianato artistico, tipico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura, singole o associate, comprese nell'elenco di cui all'articolo 33, comma 2, disponendo contributi per:

- a) l'ammodernamento, la ristrutturazione, il ripristino e il mantenimento delle strutture e delle attrezzature utilizzate;
- b) l'avvio di nuove imprese;
- c) l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature, brevetti;
- d) il rinnovo generazionale della titolarità dell'impresa;
- e) il trasferimento, la rilocalizzazione o l'insediamento di nuove attività in centri storici;
- f) interventi di ricerca ed innovazione specifici per l'artigianato artistico e tradizionale;
- g) la realizzazione di strutture per la commercializzazione di prodotti.

2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi prio-

ritariamente alle imprese localizzate nelle aree individuate dai piani comunali o intercomunali per la valorizzazione delle produzioni dell'artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura.

3. Nell'ambito del programma promozionale regionale è riservata una quota non inferiore al 2 per cento per la partecipazione delle imprese artigiane operanti nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e tipiche di qualità, nonché dell'abbigliamento su misura a rassegne e manifestazioni di carattere commerciale, culturale e turistico nazionali ed estere.”

- La deliberazione della Giunta regionale 4 giugno 2013, n. 832, reca: “Programma annuale 2013 per l'occupazione e la qualità del lavoro, ai sensi dell'art. 4 della l.r. 25 gennaio 2005, n. 2 e Disposizioni annuali di attuazione 2013, ai sensi dell'art. 4 della l.r. 28 ottobre 2003, n. 20”.

Nota all'art. 18, commi 1 e 2, lett. b)

Il testo dell'articolo 25 della l.r. 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione), è il seguente:

“Art. 25 - (*Animazione economica, informazione e monitoraggio*) - 1. La Regione, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati che svolgono attività di assistenza ed informazione alle imprese, in particolare Camere di commercio e associazioni di categoria, promuove una rete integrata di servizi finalizzata alla raccolta e alla diffusione, anche in via telematica, delle informazioni concernenti le normative applicabili e gli strumenti agevolativi disponibili, regionali, statali e comunitari, per le attività produttive localizzate nel territorio regionale.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione cura e partecipa ad azioni informative, divulgative, di assistenza tecnico- organizzativa ed economico-finanziaria promosse anche dai soggetti di cui al medesimo comma, e in particolare:

- a) analisi e studi su specifici aspetti tematici, per acquisire informazioni volte alla migliore attuazione della presente legge;
- b) seminari e conferenze per informare gli utenti sui contenuti delle normative che li riguardano e sui relativi benefici;
- c) pubblicazioni organiche illustrative dei contenuti delle normative e delle misure di sostegno riguardanti le imprese;
- d) programmi informativi che utilizzano spazi radio-televisivi, giornalistici, strumenti audiovisivi o strumenti informatici;

e) collegamenti informativi telematizzati permanenti, quali reti fra associazioni, centri di servizi, Università e pubblica amministrazione, cui sia possibile accedere mediante numero verde;

e bis) progetti di promozione dei settori produttivi regionali.

3. Una somma annua pari a 100.000 euro è riservata all'attuazione di interventi di assistenza, animazione, potenziamento delle attrezzature, monitoraggio e controllo da parte della struttura regionale competente in materia di industria e artigianato, nonché degli interventi di cui al comma 2. Il controllo sugli interventi di cui alla presente legge è effettuato anche avvalendosi di apposite commissioni composte da dipendenti regionali. Con le disposizioni annuali di attuazione di cui all'articolo 4 sono definite le modalità di svolgimento del controllo, di nomina e composizione delle commissioni e la misura delle indennità riconosciute ai componenti.

3 bis. Con deliberazione di Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione del presente articolo."

Nota all'art. 18, comma 1, lett. c)

La deliberazione della Giunta regionale 29 luglio 2013, n. 1135, reca: "L.r. 16/2012 - Criteri e modalità relativi ai "Progetti integrati".

Nota all'art. 18, comma 1, lett. d)

Il testo dell'articolo 34 della l.r. 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione), è il seguente:

"Art. 34 - (*Sviluppo, valorizzazione e promozione dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale*) - 1. Al fine di conservare e di tramandare le lavorazioni dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale, individuate ai sensi dell'articolo 33, comma 2, la Giunta regionale approva appositi disciplinari di produzione che descrivono e definiscono sia i materiali impiegati, sia le particolarità delle tecniche produttive nonché qualunque altro elemento atto a caratterizzare le lavorazioni considerate.

2. Gli atti di cui al comma 1 sono adottati su proposta di apposite commissioni, nominate dalla Giunta regionale medesima. Ai componenti delle commissioni spettano le indennità e i rimborsi spese di cui all'articolo 30, comma 3.

3. La Giunta regionale promuove l'artigianato artistico, tipico e tradizionale con le modalità individuate nelle disposizioni annuali di attuazione di cui all'articolo 4."

Nota all'art. 18, comma 2

La deliberazione della Giunta regionale 1° marzo 2010, n. 363, reca: "DGR n. 159/2010 - Programmazione del Fondo Unico Regionale anno 2010 per l'erogazione degli incentivi alle imprese trasferiti alla Regione ai sensi del DPCM 26.5.2000 e del DPCM 23.12.2003 - Riduzione delle risorse a seguito dell'approvazione della DGR n. 307/2010."

Nota all'art. 19, comma 2

Il testo vigente dell'articolo 72 della l.r. 17 maggio 1999, n. 10 (Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 72 - (*Funzioni delle province*) - 1. Sono attribuite alle province le funzioni amministrative concernenti:

- a) la concessione di contributi regionali, a titolo di concorso nelle spese, alle università per la terza età istituite e/o gestite da istituzioni pubbliche o private;
- b) il finanziamento (...) di centri di educazione permanente."

Note all'art. 20, commi 1 e 2

- Il testo vigente dell'articolo 5 della l.r. 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 5 - (*Ospitalità*) - 1. La capacità ricettiva delle aziende agricole che svolgono l'attività di ospitalità non può essere superiore a:

- a) quaranta posti letto per l'ospitalità in alloggi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a). Tale limite è elevato a cinquantacinque posti letto per le aziende ricadenti nelle aree montane e svantaggiate individuate in base alla normativa europea, nonché nelle aree comprese nei parchi regionali e nazionali e in quelle sottoposte a vincoli di tutela integrale;
- b) venticinque piazzole per la sosta in spazi aperti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), purché l'azienda agricola abbia una superficie agricola utilizzabile di almeno 3 ettari. Per questa tipologia di ospitalità non è consentito l'utilizzo di unità

abitative fisse possono essere installate, comunque, strutture amovibili, **anche di proprietà dell'imprenditore agricolo**, come cose mobili, autocaravan, camper e simili a condizione che siano di facile rimozione.

2. Per le aziende agrituristiche che forniscono ospitalità in entrambe le tipologie di cui al comma 1, lettere a) e b), la capacità ricettiva complessiva non può essere superiore a ottanta persone.

3. Nel caso in cui le aziende agricole che svolgono l'attività di cui al comma 1, lettera a), offrano agli ospiti alloggiati la prima colazione, la materia prima utilizzata deve essere tracciata o tracciabile e provenire da aziende agricole singole o associate della Regione per una quota di almeno il 65 per cento di prodotto.”

- Il testo vigente dell'articolo 26 della l.r. 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 26 - (*Rapporto di connessione*) - 1. Le attività di agricoltura sociale devono risultare in rapporto di connessione con l'attività agricola, che deve rimanere comunque principale. Il carattere di principalità si intende realizzato quando il tempo-lavoro attribuito all'attività agricola è superiore a quello attribuito all'attività di agricoltura sociale e quando il personale assunto con qualifica non agricola risulta numericamente inferiore al personale normalmente impiegato per l'ordinaria gestione e organizzazione dell'attività primaria.

1 bis. Per i soggetti di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), il rapporto di connessione va stabilito esclusivamente all'interno della loro attività agricola, svolta ai sensi dell'articolo 2135, commi secondo e terzo, del codice civile, escludendo le altre tipologie di attività svolte ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali).

2. Con il regolamento di cui all'articolo 33 sono adottate le tabelle per il calcolo delle ore lavorative occorrenti per le singole colture, per gli allevamenti, per la silvicoltura, per le trasformazioni e per i lavori di conservazione dello spazio agricolo e di tutela dell'ambiente e indicati i tempi previsti per l'espletamento delle attività di agricoltura sociale.”

Nota all'art. 21, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 17 della l.r. 1° dicembre 1997, n. 71 (Norme per la disciplina delle attività estrattive) così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 17 - (*Convenzione tra imprenditori e Comuni*) - 1. Fra il richiedente l'autorizzazione o la concessione e il Comune o i Comuni interessati, viene stipulata una convenzione con la quale lo stesso si impegna a versare, entro il 30 settembre di ogni anno, a titolo di contributo sulle spese necessarie per gli interventi pubblici ulteriori rispetto al mero recupero dell'area e delle strade d'accesso, una somma commisurata al tipo e alla quantità di materiale estratto nell'anno precedente, secondo la seguente tabella:

TARIFFA PER MATERIALI DI CAVA

da applicare al volume utile misurato in banco

a) Materiali di prevalente uso industriale

(classe) (denominazione)	(tariffa €/m ³)
a1) Sabbia e ghiaia	0,71
a2) Marne	0,42
a3) Argille, aggregati argillosi e sabbiosi	0,42
a4) Arenarie	0,42
a5) Conglomerati	0,60
a6) Calcari massicci	1,40
a6) Calcari stratificati	1,20
a6) Materiale detritico	0,60
a7) Gesso	0,35

b) Materiali di prevalente uso ornamentale

(classe) (denominazione)	(tariffa €/m ³)
b1) Calcari	1,00
b2) Travertino	0,60
b3) Gesso	0,60
b4) Arenaria	0,60

2. Le tariffe sono aggiornate dalla Giunta regionale secondo le variazioni dell'indice ISTAT riferito ai prezzi delle industrie estrattive.

3. In caso di dissenso fra il Comune e il titolare dell'autorizzazione o della concessione sulla valutazione dei quantitativi dei materiali scavati, si procede mediante perizia giurata di stima eseguita in contraddittorio tra le parti da un tecnico iscritto all'albo designato dal Presidente della Provincia.

4. La convenzione di cui al comma 1 prevede anche l'accensione di una cauzione o garanzia fidejussoria a prima richiesta in favore del Comune, da aggiornare ogni quattro anni sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo. Essa deve essere di durata superiore fino a diciotto mesi a quella del progetto e di entità tale da garantire la perfetta ricomposizione ambientale così come prevista dai progetti di cui agli

articoli 9 e 11, nonché la copertura delle eventuali penali per il ritardo nei pagamenti.

5. Il mancato versamento del contributo nel termine di cui al comma 1 comporta:

- a) **l'aumento del contributo in misura pari al 4 per cento qualora il versamento dello stesso sia effettuato nei successivi sessanta giorni;**
- b) **l'aumento del contributo in misura pari al 6 per cento qualora il versamento dello stesso sia effettuato nei successivi trenta giorni;**
- c) **l'aumento del contributo in misura pari all'8 per cento qualora il versamento dello stesso sia effettuato negli ulteriori successivi novanta giorni.**

5 bis. Le misure di cui alle lettere a), b) e c) del comma 5 non si cumulano.

6. Trascorso inutilmente il termine di centottanta giorni per il versamento del contributo, l'Autorità competente dichiara la sospensione dell'autorizzazione o della concessione dandone contestualmente comunicazione alla Provincia e alla Regione. La sospensione cessa al momento dell'effettuazione del pagamento ai sensi del comma 5.

7. Trascorso inutilmente un anno dalla data di sospensione di cui al comma 6, l'autorità competente dichiara decaduta l'autorizzazione o la concessione e provvede all'escussione della fidejussione.

8. Il Comune versa, entro il 31 ottobre di ogni anno, parte del contributo come di seguito specificato:

- a) il 10 per cento alla Provincia;
- b) il 50 per cento alla Regione per attività di recupero e bonifica ambientale di cave dismesse e di aree degradate, nonché di ambienti naturali connessi.

8 bis. Nei casi di cui al comma 5 il Comune provvede ad informare tempestivamente la Provincia e la Regione ed effettua il versamento di cui al comma 8, comprensivo delle maggiorazioni applicate, entro i trenta giorni successivi alla riscossione del pagamento da parte del titolare dell'autorizzazione o concessione."

Nota all'art. 23, comma 1

Il testo dell'articolo 6 ter del d.l. 12 ottobre 2000, n. 279 (Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, è il seguente:

"Art. 6 ter - (*Disposizioni per le regioni e gli enti locali colpiti dalla crisi sismica del 27 settembre 1997*) - 1. Le regioni e gli enti locali colpiti dalla crisi sismica del 27 settembre 1997, che hanno provvede-

duto ad assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, sono autorizzati, in deroga alle vigenti normative in materia di reclutamento, a trasformare i rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato mediante indizione di appositi concorsi riservati al personale assunto con le predette modalità, in servizio alla data di indizione dei bandi stessi, per la copertura di posti di pianta organica di categoria corrispondente a quella di assunzione.

2. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli enti di cui al medesimo comma 1 provvedono mediante l'utilizzo dei fondi previsti dal citato articolo 14, comma 14, fin quando disponibili."

Nota all'art. 24, comma 2

Il testo vigente dell'articolo 7 della l.r. 26 marzo 2012, n. 3 (Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale - VIA), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

"Art. 7 - (*Oneri*) - 1. Gli oneri a carico del proponente per la verifica di assoggettabilità sono fissati nella misura pari allo 0,5 per mille del valore dell'opera o dell'intervento.

2. Gli oneri a carico del proponente per la procedura di VIA sono fissati nella misura pari allo 0,5 per mille del valore dell'opera o dell'intervento, determinato secondo le modalità indicate nelle linee guida di cui all'articolo 24. Per opere o impianti registrati a EMAS ovvero certificati UNI EN ISO 14001, gli oneri sono fissati nella misura pari allo 0,4 per mille. Resta ferma la soglia minima di euro 350,00.

3. Gli oneri di cui ai commi 1 e 2 sono destinati:

a) per i cinque settimi all'autorità competente per l'acquisizione di risorse strumentali, la formazione specifica e il rimborso delle spese per missioni e straordinario del personale dipendente con qualifica non dirigenziale che svolge la relativa attività;

b) per i due settimi all'ARPAM e al Corpo forestale dello Stato per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, secondo le modalità di ripartizione indicate nelle linee guida di cui all'articolo 24.

4. Le spese istruttorie a carico del proponente relative ai procedimenti integrati di VIA e AIA sono determinate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b).

5. Gli oneri relativi alle attività di monitoraggio di cui all'articolo 19 sono a carico del proponente."

Nota all'art. 25, commi 1 e 2

Il testo vigente dell'articolo 12 della l.r. 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 12 - (*Riduzione e compensazione di superfici boscate*) - 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 6 della l.r. 1° dicembre 1997, n. 71 (Disciplina delle attività estrattive), la riduzione di superficie del bosco e la trasformazione dei boschi in altra qualità di coltura sono autorizzate dalla Provincia, sentita la Comunità montana per gli interventi ricadenti nel proprio territorio, esclusivamente nei seguenti casi:

- a) realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità;
- b) realizzazione di strade e piste forestali connesse all'attività selvicolturale, alla protezione dei boschi dagli incendi e alla realizzazione di opere pubbliche.

2. La riduzione di superficie boscata è soggetta a misure di compensazione ambientale, consistenti in rimboschimenti compensativi su terreni nudi, di accertata disponibilità, da realizzarsi prioritariamente con specie autoctone, sulla base di uno specifico progetto esecutivo e per una superficie calcolata secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 4, e dall'allegato A della l.r. n. 71/1997. I terreni da destinare a rimboschimento compensativo devono essere individuati prioritariamente all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale ricadono le superfici boscate da compensare.

3. Le Province, con l'autorizzazione alla riduzione della superficie boscata, prescrivono le modalità ed i tempi di attuazione del rimboschimento compensativo e, a garanzia della sua esecuzione, richiedono il deposito cauzionale di una somma commisurata al costo delle opere.

4. Le Province, qualora non siano disponibili terreni da destinare al rimboschimento compensativo, determinano un indennizzo pari al costo dell'acquisizione della disponibilità dei terreni, dell'esecuzione del rimboschimento e delle cure colturali per i primi cinque anni e stabiliscono le modalità e i tempi per il pagamento dell'indennizzo medesimo.

5. La Provincia versa gli indennizzi indicati al comma 4 alla Regione nei termini stabiliti dalla Giunta regionale.

5 bis. Le somme indicate al comma 5 sono utilizzate per la realizzazione degli interventi relativi al Progetto Appennino, previsti all'articolo 26 della legge regionale 22 dicembre 2009, n. 31 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010/2012 della Regione - Legge finanziaria 2010).”

Nota all'art. 25, comma 3

Il testo vigente dell'articolo 26 della l.r. 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 26 - (*Progetto Appennino*) - 1. In attuazione degli impegni assunti dalla Regione con la firma della Carta di Fonte Avellana, al fine di valorizzare e sviluppare gli interventi per la montagna e le forme organizzate di lavoro forestale e di dare continuità alle attività in essere, favorendo nel contempo la creazione di nuovi posti di lavoro, attraverso la valorizzazione delle potenzialità turistiche ed ecologico-ambientali nel quadro di una politica attiva dell'ambiente, viene avviato il “Progetto Appennino: la Montagna come occasione di sviluppo ed occupazione”.

2. Il progetto costituisce un programma di interventi nell'appennino marchigiano con il coinvolgimento **delle Province**, delle Comunità montane, dei Comuni, dei Centri per l'impiego, l'orientamento e la formazione e delle Cooperative forestali, con i seguenti obiettivi specifici:

- a) dare continuità nel tempo e nel territorio alle attività di manutenzione, recupero, salvaguardia, miglioramento, valorizzazione e messa in sicurezza del patrimonio forestale e naturale, e più in generale dell'ambiente e del territorio, attraverso un'occupazione stabile delle maestranze che già lavorano nel settore allo scopo di garantire anche il presidio del territorio e la residenza nelle aree rurali e montane;
- b) far fronte all'emergenza occupazionale provocata dalla crisi economica e dalla fragilità dei sistemi economico-sociali montani, individuando interventi organici, in conformità con gli indirizzi programmatici della Regione e del piano forestale, che siano in grado di offrire garanzie lavorative agli iscritti nelle liste di mobilità da reimpiegare, nel campo della difesa del suolo, della sistemazione idraulico-forestale, del verde pubblico, della gestione del demanio forestale e della selvicoltura.

3. Gli interventi di cui al comma 2 sono articolati in due fasi:

- a) interventi già previsti e finanziati dal Piano di sviluppo rurale 2007/2013, dal Protocollo d'Intesa per la difesa del suolo sottoscritto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 5 settembre 2007, dal FAS 2007/2013 (Fondo per le aree sottoutilizzate), dal bilancio di previsione 2009 della Regione;
- b) nuovi interventi attuabili a medio termine che richiedono un'elaborazione progettuale e potranno

no essere avviati, una volta individuate le risorse necessarie.

4. Gli interventi del progetto indicati al comma 3, lettera b), sono diretti prioritariamente:

- a) al recupero e alla valorizzazione del patrimonio forestale pubblico e privato e di aree di particolare interesse ambientale;
- b) alla tutela e conservazione attiva dei territori ad alto valore ecologico;
- c) al ripristino ambientale di aree pertinenti a fiumi, torrenti, laghi e alla realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica e di sgombero degli alvei volti alla prevenzione di dissesti locali e di alluvioni;
- d) alla bonifica e risanamento di aree dissestate, cave dismesse e discariche abbandonate;
- e) alla realizzazione, ripristino e manutenzione di aree ricreative, di sentieri turistici, di aree di sosta, e più in generale allo sviluppo delle infrastrutture turistiche a basso impatto ambientale;
- f) alla manutenzione tramite attività di recupero ambientale di aree circostanti ai centri abitati al fine di prevenire eventi calamitosi;
- g) all'arredo a verde di aree residuali quali scarpate, svincoli stradali, aree di raccolta di rifiuti solidi urbani e depuratori, comprese le mascherature di insediamenti industriali e artigianali;
- h) alla conservazione dei beni rientranti nel patrimonio ambientale, artistico, storico e culturale;
- i) all'animazione culturale in tema ambientale e idraulico-forestale, da realizzarsi in particolare tramite l'informazione ed il supporto alle attività didattiche nella scuola, nonché all'attivazione di iniziative seminariali di studio e di divulgazione.

5. La struttura organizzativa regionale competente in materia di istruzione, formazione e lavoro svolge tutte le funzioni inerenti il coordinamento e l'organizzazione del progetto relativamente agli interventi previsti al comma 3, lettera b), con il coinvolgimento dei soggetti di cui al comma 2 e avvalendosi delle professionalità presenti nelle strutture organizzative regionali competenti in materia di ambiente e paesaggio, foreste ed irrigazione, riordino territoriale e comunità montane, difesa del suolo, turismo e cooperazione.

6. L'esecuzione degli interventi avverrà anche mediante affidamento a favore di cooperative forestali, ai sensi della normativa vigente.

7. La Giunta Regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, individua le fonti di finanziamento per gli interventi di cui al comma 3, lettera b), ed approva il relativo progetto esecutivo.”

Nota all'art. 26, comma 1

Il testo vigente dell'articolo 30 della l.r. 28 luglio 2009, n. 18 (Assestamento del bilancio 2009), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 30 - (*Modifiche alla l.r. n. 15/1997*) - 1. Il comma 2 dell'articolo 2-bis della l.r. 20 gennaio 1997, n. 15 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) è sostituito dal seguente:

“2. Il grado di efficienza della RD è calcolato annualmente sulla base dei dati relativi a ciascun Comune.”.

2. Alla fine del comma 4 dell'articolo 2-bis della l.r. n. 15/1997 è aggiunto il seguente periodo: “L'omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati determina l'esclusione del Comune dall'applicazione della modulazione del tributo di cui al comma 1.”.

3. Al comma 5 dell'articolo 2-bis della l.r. n. 15/1997, dopo la parola: “Comune” sono aggiunte le seguenti: “e a ciascun ATO” e le parole: “del comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “dei commi 1 e 6-bis”.

4. Dopo il comma 6 dell'articolo 2-bis della l.r. n. 15/1997 sono aggiunti i seguenti:

“6 bis. Nel caso in cui a livello di ATO non vengano raggiunti gli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti dalla normativa vigente, viene applicata l'addizionale del 20 per cento con le modalità di cui all'articolo 205 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

6 ter. L'omessa, incompleta o inesatta trasmissione dei dati ai sensi del comma 4 comporta l'applicazione dell'addizionale di cui al comma 6-bis, indipendentemente dai risultati raggiunti.”.

5. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. n. 15/1997 è sostituita dalla seguente:

“c) quantità complessive dei rifiuti conferiti, classificati secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia, conformemente alle tipologie individuate all'articolo 2 della presente legge, indicando, per ciascuna, il trimestre in cui è avvenuto il conferimento in discarica o lo smaltimento nell'impianto di incenerimento;”.

6. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. n. 15/1997, è inserita la seguente:

“c-bis) quantità complessive dei rifiuti conferiti che hanno usufruito della modulazione del tributo in funzione dei risultati della raccolta differenziata, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 2-bis della presente legge, indicando, per ciascuna, il trimestre in cui è avvenuto il conferimento in discarica;”.

7. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. n. 15/1997 è sostituita dalla seguente:

“e) importo del versamento effettuato, specificando l'eventuale applicazione dell'addizionale prevista dal comma 6-bis dell'articolo 2-bis della presente legge;”.

8. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 della l.r. n. 15/1997 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Il gettito dell'addizionale di cui al comma 6-bis dell'articolo 2-bis va ad integrare il capitolo di cui al comma 1 del presente articolo secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3.”.

9. L'addizionale di cui al comma 6-bis dell'articolo 2-bis della l.r. n. 15/1997, aggiunto dal comma 4 del presente articolo, si applica a decorrere dal primo trimestre dell'anno 2010.

10. Fino alla istituzione delle autorità d'ambito di cui all'articolo 201 del d.lgs. n. 152/2006, l'addizionale di cui al comma 6-bis dell'articolo 2-bis della l.r. n. 15/1997, aggiunto dal comma 4 del presente articolo, è applicata a carico dei singoli Comuni che non raggiungono le quote di raccolta differenziata previste dalla normativa vigente.

11. In fase di prima applicazione e fino alla effettiva entrata in esercizio degli impianti di trattamento finalizzati all'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 7 del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), così come previsti nel piano regionale dei rifiuti e nei piani d'ambito, l'intero gettito dell'addizionale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della l.r. n. 15/1997, è riassegnato sui bilanci regionali degli esercizi successivi **per il finanziamento degli impianti pubblici medesimi e di interventi strutturali finalizzati alla realizzazione e al potenziamento degli impianti pubblici di trattamento delle frazioni derivanti dalla raccolta differenziata, nonché alle strutture pubbliche funzionali all'organizzazione della raccolta differenziata.**”

Nota all'art. 27, comma 6

Il testo dell'articolo 4 della l.r. 18 aprile 1979, n. 17 (Legge dei lavori pubblici della Regione Marche), è il seguente:

“Art. 4 - (*Modalità di intervento finanziario regionale*) - 1. L'intervento finanziario regionale può avvenire con le seguenti modalità:

- a) in conto capitale;
- b) in conto interessi e mediante contributi pluriennali.

2. La misura dei contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è stabilita annualmente con apposita

disposizione da inserirsi nella legge finanziaria regionale.

3. Alla liquidazione dei contributi in conto capitale provvede il dirigente della struttura organizzativa regionale competente su richiesta del legale rappresentante dell'ente beneficiario, da presentare entro il 30 settembre con allegata l'attestazione, sottoscritta dal responsabile del procedimento, degli estremi dei provvedimenti di liquidazione della spesa.

4. Il Dirigente del servizio competente provvede alla liquidazione dei contributi in annualità costanti direttamente agli enti beneficiari, con decorrenza dalla data di inizio di ammortamento dei mutui a condizione che siano iniziati i relativi lavori.

5. La liquidazione delle annualità successive alla prima è subordinata all'andamento dei lavori in conformità con gli strumenti di programmazione di cui al titolo III, capo I, ed all'articolo 45, comma 10, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

6. I contributi regionali non possono essere ceduti dagli enti beneficiari agli istituti di credito o ad altri enti autorizzati.”

Nota all'art. 28, comma 1

Il testo dell'articolo 13 della l.r. 2 aprile 2012, n. 5 (Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero), è il seguente:

“Art. 13 - (*Contributi per la promozione delle attività*) - 1. Per le finalità indicate all'articolo 12, la Regione concede contributi alle società sportive e alle associazioni operanti nelle varie attività, riconosciute dal CONI e dal CIP, che promuovono la partecipazione di persone diversamente abili alla pratica sportiva, esclusivamente per far fronte alle spese:

- a) di trasporto degli atleti disabili per la partecipazione alle attività sportive;
- b) inerenti le manifestazioni sportive aperte anche ai disabili;
- c) per istruttori, tecnici e medici specifici per atleti disabili;
- d) per corsi specifici a favore di istruttori di atleti disabili.

2. Sono ammesse ai contributi di cui al comma 1 anche le società e le associazioni composte prevalentemente da persone diversamente abili che partecipano o programmano attività e iniziative sportive riconosciute dal CONI e dal CIP.

3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi previo parere del CIP regionale.

4. Sono esclusi dai contributi gli interventi realizzati nell'ambito di programmi di medicina riabilitativa.”

Nota all'art. 28, comma 3

Il testo dei numeri 4) e 5) della lettera d) del comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 1° luglio 2008, n. 18 (Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali), è il seguente:

“Art. 6 - (*Funzioni*) - 1. Le Comunità montane esercitano le funzioni amministrative concernenti:

omissis

d) gli interventi per la montagna, anche con riferimento alla prevenzione e allo spegnimento degli incendi boschivi e alla realizzazione delle infrastrutture e dei servizi idonei a consentire migliori condizioni di vita e un adeguato sviluppo economico, tra i quali:

omissis

4) le opere di sistemazione idraulico-forestale, con particolare riguardo ai terreni in frana e al consolidamento delle pendici;

5) la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua principali e secondari tramite costituzione di boschetti di ripa, sistemazione naturalistica delle rive, demolizione di opere sistematorie dannose o inutili, realizzazione di interventi che favoriscono l'ittiofauna;

omissis”

Nota all'art. 29, comma 1

Il testo della lettera a) del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), è il seguente:

“Art. 5 - (*Legge finanziaria*) - *Omissis*

2. La legge finanziaria:

a) determina la quota da iscrivere nel bilancio per le leggi di spesa di natura continuativa o ricorrente la cui quantificazione è ad essa rinviata;

omissis

Nota all'art. 30, comma 1

Il testo della lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 11 dicembre 2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione), è il seguente:

“Art. 5 - (*Legge finanziaria*) - *Omissis*

2. La legge finanziaria:

omissis

d) dispone l'eventuale rifinanziamento, per l'anno cui essa si riferisce, delle leggi regionali di spesa;

omissis”

Nota all'art. 33, comma 1

Il testo dell'articolo 128 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), è il seguente:

“Art. 128 - (*Programmazione dei lavori pubblici*) -

1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui al presente codice di singolo importo superiore a 100.000 euro si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono e approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici per almeno sessanta giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul profilo di committente della stazione appaltante.

3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto dall'articolo 53, comma 6, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica,

ca, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.

6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione almeno di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione almeno della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 93, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi, nonché per i lavori di cui all'articolo 153 per i quali è sufficiente lo studio di fattibilità.

7. Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice nomina, nell'ambito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.

8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di lavori pubblici. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla

legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse rese disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli enti locali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.

11. Le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute ad adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture; i programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori sono pubblicati sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e per estremi sul sito informatico presso l'Osservatorio.

12. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresì trasmessi al CIPE, entro trenta giorni dall'approvazione per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti."

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta regionale n. 377 del 3 dicembre 2013;
- Relazione della II Commissione assembleare permanente in data 10 dicembre 2013;
- Parere espresso dal Consiglio delle autonomie locali in data 13 dicembre 2013;
- Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 17 dicembre 2013, n. 142.

TABELLA A

**FINANZIAMENTO PER L'ANNO 2014 DELLE LEGGI REGIONALI CONTINUATIVE E RICORRENTI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 31/2001**

LEGGE REGIONALE	STANZIAMENTO 2014
Legge Regionale 5 settembre 1974, n. 23 Iniziativa legislativa popolare	8.000,00
Legge Regionale 30 dicembre 1974, n. 52 Provvedimenti per la tutela degli ambienti naturali	324.000,00
Legge Regionale 18 aprile 1979, n. 17 Legge dei lavori pubblici della Regione Marche	50.000,00
Legge Regionale 13 agosto 1983 n. 23. Intervento regionale per il potenziamento dell'organizzazione del soccorso alpino e per la conoscenza e difesa della montagna marchigiana.	12.000,00
Legge Regionale 2 agosto 1984, n. 20 Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materia di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale	75.000,00
Legge Regionale 30 aprile 1985, n. 24 Interventi per favorire il funzionamento degli organi e delle strutture delle associazioni che perseguono la tutela e la promozione sociale dei cittadini invalidi, mutilati o handicappati	350.000,00
Legge Regionale 18 aprile 1986, n. 9 Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna	27.262,40
Legge Regionale 22 aprile 1987, n. 20 Modifica della L.R. 27 giugno 1984, n. 15 riguardante "Ulteriori provvedimenti a favore dei soggetti affetti di uremia cronica".	340.000,00
Legge Regionale 29 ottobre 1988 n. 38 Norme in materia di Polizia Locale	70.000,00
Legge Regionale 5 novembre 1988, n. 43. Norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei comuni, per l'organizzazione del servizio sociale e per la gestione dei relativi interventi nella regione	11.375.000,00
Legge Regionale 26 aprile 1990, n. 43 Contributo annuale alla fondazione e al Centro Studi "Romolo Murri"	6.000,00
Legge Regionale 12 agosto 1991, n. 29. Erogazione di contributi ai comitati provinciali dell'associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra e alle federazioni provinciali ex combattenti e reduci.	36.000,00
Legge Regionale 2 giugno 1992, n. 21 Nuove norme per la promozione di attività di educazione permanente	256.200,00
Legge Regionale 27 dicembre 1994 n. 52 Modifiche ed integrazioni all'articolo 1 della l.r. 18 giugno 1987, n. 30 concernente "Provvidenze in favore dei soggetti in trattamento radioterapico"	107.030,00
Legge Regionale 5 gennaio 1995, n. 7 Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria.	2.125.000,00
Legge Regionale 16 gennaio 1995, n. 10 Norme sul riordinamento territoriale dei Comuni e delle Province nella Regione Marche.	20.000,00
Legge Regionale 20 febbraio 1995, n. 17 Interventi e indennizzi per danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico e da cani randagi.	600.000,00

LEGGE REGIONALE	STANZIAMENTO 2014
Legge Regionale 20 febbraio 1995, n. 20 Comitato d'intesa Regione - ANCI - UPI - UNCEM - AICCRE - Lega delle autonomie locali	12.474,00
Legge Regionale 12 aprile 1995, n. 44 Rifinanziamento della l.r. 28 aprile 1994, n. 15 "Norme per l'istituzione e la gestione delle aree protette naturali".	2.095.500,00
Legge Regionale 4 giugno 1996, n. 18 Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in condizione di disabilità	6.900.000,00
Legge Regionale 23 luglio 1996, n. 28 Provvidenze in favore degli invalidi di guerra e per servizio.	192.500,00
Legge Regionale 2 settembre 1996, n. 38 Riordino in materia di diritto allo studio universitario	22.780.780,92
Legge Regionale 14 gennaio 1997, n. 9 Istituzione dell'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM). Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche (ESAM). Istituzione della Consulta Economica e della Programmazione settore agroalimentare (CEPA)	2.889.080,28
Legge Regionale 20 gennaio 1997, n. 15 Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.	2.309.629,00
Legge Regionale 30 giugno 1997, n. 39 Interventi a favore dei marchigiani all'estero.	162.623,40
Legge Regionale 1 agosto 1997, n. 48 Norme per il funzionamento dell'Autorità di bacino del Tronto.	150.000,00
Legge Regionale 6 agosto 1997, n. 51 Norme per il sostegno dell'informazione e dell'editoria locale.	180.000,00
Legge Regionale 17 novembre 1997, n. 65 Provvidenze a favore di soggetti sottoposti a trapianto di organi	23.562,00
Legge Regionale 1 dicembre 1997, n. 70 Interventi finanziari a favore delle Province	15.063,74
Legge Regionale 12 dicembre 1997, n. 72 Testo unico delle Leggi regionali concernenti: contributi di esercizio e di investimento per i trasporti pubblici locali	40.000,00
Legge Regionale 27 luglio 1998, n. 22 Diritti della partoriente, del nuovo nato e del bambino spedalizzato	6.000,00
Legge Regionale 10 agosto 1998, n. 30 Interventi a favore della famiglia.	2.900.000,00
Legge Regionale 24 dicembre 1998, n. 45 Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche	15.727.891,05
Legge Regionale 17 maggio 1999, n. 10 Riordino delle funzioni amministrative della Regione e degli Enti Locali nei settori dello sviluppo economico ed attività produttive, del territorio, ambiente e infrastrutture, dei servizi alla persona e alla comunità, nonché dell'ordinamento ed organizzazione amministrativa	752.379,13
Legge Regionale 17 dicembre 1999, n. 35 Disposizione in materia di informazione territoriale e cartografia regionale	42.000,00
Legge Regionale 14 febbraio 2000, n. 7 Provvidenze a favore di soggetti sottoposti a terapia iperbarica	50.820,00
Legge Regionale 23 febbraio 2000, n. 12 Norme sulla speleologia	9.000,00
Legge Regionale 3 aprile 2000, n. 25 Norme per il funzionamento dell'Autorità di Bacino Interregionale dei fiumi Conca e Marecchia	7.200,00
Legge Regionale 27 marzo 2001, n. 8 Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)	152.757,46
Legge Regionale 22 ottobre 2001, n. 22 Disciplina degli impianti di trasporto a fune in servizio pubblico, delle piste da sci e dei sistemi di innevamento programmato	2.338.057,13

LEGGE REGIONALE	STANZIAMENTO 2014
Legge Regionale 11 dicembre 2001, n. 32 Sistema regionale di protezione civile	1.728.000,00
Legge Regionale 18 dicembre 2001, n. 34 Promozione e sviluppo della cooperazione sociale	500.000,00
Legge Regionale 18 giugno 2002, n. 9 Attività regionali per la promozione dei diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale	364.834,12
Legge Regionale 16 aprile 2003, n. 5 Provvedimenti per favorire lo sviluppo della cooperazione	4.074.541,31
Legge Regionale 13 maggio 2003, n. 9 Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l'infanzia, per l'adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della Legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti"	6.000.000,00
Legge Regionale 3 giugno 2003, n. 10 Intervento regionale in favore dell'Associazione per la formazione al giornalismo.	28.459,20
Legge Regionale 3 giugno 2003, n. 11 Norme per l'incremento e la tutela della fauna ittica e disciplina della pesca nelle acque interne	197.000,00
Legge Regionale 28 ottobre 2003, n. 20 Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione	3.630.352,10
Legge Regionale 10 dicembre 2003, n. 23 Interventi per il sostegno dei sistemi di certificazione della qualità e della tracciabilità delle produzioni agricole ed agroalimentari.	160.000,00
Legge Regionale 6 aprile 2004, n. 6 Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale	90.000,00
Legge Regionale 28 aprile 2004, n. 9 Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale	350.000,00
Legge Regionale 13 maggio 2004, n. 11 Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura	332.931,00
Legge Regionale 13 maggio 2004, n. 12 Fusione dei Consorzi di Bonifica dell'Aso, del Tenna e del Tronto	305.000,00
Legge Regionale 14 luglio 2004, n. 15 Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa.	2.314.010,58
Legge Regionale 25 gennaio 2005, n. 2 Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro	126.904,00
Legge Regionale 23 febbraio 2005, n. 6 Legge forestale regionale	863.000,00
Legge Regionale 23 febbraio 2005, n. 7 Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale	310.000,00
Legge Regionale 13 luglio 2005, n. 18 Acquisizione tramite contratto di leasing di un immobile di Ancona da destinare a sede degli uffici della Giunta regionale	1.300.000,00
Legge Regionale 1 dicembre 2005, n. 26 Istituzione della "Giornata delle Marche"	80.000,00
Legge Regionale 9 dicembre 2005, n. 29 Società per la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale	128.394,00
Legge Regionale 11 luglio 2006, n. 9 Testo Unico delle norme regionali in materia di turismo	2.546.009,29
Legge regionale 12 giugno 2007, n. 6 Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 14 aprile 2004, n. 7, 5 agosto 1992, n. 34, 28 ottobre 1999, n. 28, 23 febbraio 2005, n. 16 e 17 maggio 1999, n. 10. Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000	19.200,00

LEGGE REGIONALE	STANZIAMENTO 2014
Legge Regionale 26 febbraio 2008, n. 3 Norme sull'organizzazione e il finanziamento delle Autorità di garanzia indipendenti e modifiche alle leggi regionali 14 ottobre 1981, n. 29, 18 aprile 1986, n. 9, 27 marzo 2001, n. 8, 15 ottobre 2002, n. 18	25.000,00
Legge Regionale 29 aprile 2008, n. 8 Interventi di sostegno e promozione del commercio equo e solidale	15.449,28
Legge Regionale 27 maggio 2008, n. 9 Disposizioni in materia di controllo degli impianti termici degli edifici	10.000,00
Legge Regionale 26 giugno 2008, n. 17 Adesione della Regione ad enti, fondazioni, associazioni, comitati ed altri organismi	548.780,91
Legge Regionale 1 luglio 2008, n. 18 Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali	3.921.770,08
Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 23 Autorità di garanzia per il rispetto dei diritti di adulti e bambini - Ombudsman regionale	193.597,05
Legge Regionale 13 ottobre 2008, n. 28 Sistema regionale integrato degli interventi a favore dei soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell'Autorità giudiziaria ed a favore degli ex detenuti	1.469.500,00
Legge Regionale 30 ottobre 2008, n. 30 Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica ed internazionalizzazione delle imprese e del sistema territoriale	1.585.856,31
Legge Regionale 11 novembre 2008, n. 31 Interventi per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori e dagli enti religiosi che svolgono attività similari	510.000,00
Legge Regionale 11 novembre 2008, n. 32 Interventi contro la violenza sulle donne	97.519,01
Legge Regionale 17 marzo 2009, n. 6 Attività della società di gestione dell'aeroporto delle Marche. Legge regionale 24 marzo 1986, n. 6	2.900.000,00
Legge Regionale 31 marzo 2009, n. 7 Sostegno del cinema e dell'audiovisivo	460.000,00
Legge Regionale 3 aprile 2009, n. 11 Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo	4.900.000,00
Legge Regionale 26 maggio 2009, n. 13 Disposizioni a sostegno dei diritti e dell'integrazione dei cittadini stranieri immigrati	980.000,00
Legge Regionale 23 giugno 2009, n. 14 Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti.	69.252,72
Legge Regionale 2 novembre 2009, n. 26 Norme per la valorizzazione degli archivi storici dei partiti politici, dei movimenti politici, di personalità politiche e dei sindacati	34.000,00
Legge Regionale 10 novembre 2009, n. 27 Testo unico in materia di commercio	655.218,28
Legge Regionale 9 febbraio 2010, n. 4 Norme in materia di beni e attività culturali	1.200.000,00
Legge Regionale 9 febbraio 2010, n. 5 Valorizzazione dei luoghi della memoria storica risorgimentale relativi alla battaglia di Tolentino e Castelfidardo e divulgazione dei relativi fatti storici	12.000,00
Legge Regionale 11 febbraio 2010, n. 6 Interventi regionali in favore dell'Associazione marchigiana rievocazioni storiche	12.000,00
Legge Regionale 4 aprile 2011, n. 5 Interventi regionali per il sostegno e la promozione di osterie, locande, taverne e spacci di campagna storici	15.000,00
Legge Regionale 14 novembre 2011, n. 21 Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura	225.000,00
Legge Regionale 05 dicembre 2011, n. 24 Norme in materia di politiche giovanili	309.167,54
Legge Regionale 26 marzo 2012, n. 3 Disciplina regionale della valutazione di impatto ambientale (VIA)	4.375,80

LEGGE REGIONALE	STANZIAMENTO 2014
Legge Regionale 2 aprile 2012, n. 5 Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero	749.230,22
Legge Regionale 20 aprile 2012, n. 8 Attività della Regione Marche per l'affermazione dei valori del ricordo del martirio e dell'esodo Giuliano-Dalmata-Istriano	7.000,00
Legge Regionale 30 maggio 2012, n. 15 Norme per la promozione e la disciplina del volontariato	300.000,00
Legge Regionale 30 maggio 2012, n. 16 Offensiva sulla linea gotica estate-autunno 1944: valorizzazione dei documenti e dei luoghi	8.000,00
Legge Regionale 26 novembre 2012, n. 34 Interventi per la valorizzazione del pensiero e dell'opera di Maria Montessori	18.000,00
Legge Regionale 25 giugno 2013, n. 14 Tutela e promozione della cultura popolare folklorica delle Marche	10.000,00
Legge Regionale 25 giugno 2013, n. 15 Attività della Regione Marche per l'affermazione dei valori della resistenza, dell'antifascismo e dei principi della Costituzione Repubblicana	85.431,97

TABELLA B

RIFINANZIAMENTO LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE	STANZIAMENTO 2014
Legge Regionale 27 giugno 1973, n. 15 Concessione di un contributo annuo all'Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nelle Marche	70.000,00
Legge Regionale 28 giugno 1993, n. 16 Istituzione del servizio di Oncoematologia Pediatrica all'ospedale dei Bambini Salesi di Ancona	12.000,00
Legge Regionale 14 marzo 1994, n. 7 Rifinanziamento dell'articolo 50 della l.r. 5 novembre 1988, n. 43 norme per il riordino delle funzioni di assistenza sociale di competenza dei Comuni per l'organizzazione dei servizi sociali e per la gestione dei relativi interventi nella regione	5.000.000,00
Legge Regionale 18 marzo 1997, n. 25 Contributo una tantum ad associazioni protezionistiche che gestiscono canili e rifugi per cani	22.000,00
Legge Regionale 17 marzo 1998, n. 5 Norme sulla partecipazione della Regione Marche alla società cooperativa "verso la banca etica soc. coop. a r.l.", e a sostegno dell'attività della fondazione banco alimentare	60.000,00
Legge Regionale 24 luglio 2002, n. 11 Sistema integrato per le politiche di sicurezza e di educazione alla legalità	289.800,00
Legge Regionale 12 maggio 2003, n. 7 Suppressione del Comitato regionale di controllo e delegificazione in materia di organismi regionali. Semplificazione del sistema normativo regionale e modificazioni di leggi regionali.	30.000,00
Legge Regionale 9 dicembre 2005, n. 29 Società per la valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale.	4.500.000,00
Legge Regionale 28 dicembre 2010, n. 20 Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011/2013 della Regione (Legge Finanziaria 2011) - art. 9	5.600.000,00

TABELLA C

AUTORIZZAZIONI DI SPESA PER L'ANNO 2014

UPB	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2014
10202	PER GLI ESPERTI ADDETTI AL GABINETTO DEL PRESIDENTE (ART. 24 - COMMA 3 - L.R. 15/10/01 N. 20)	195.000,00
	PER L'ORGANIZZAZIONE E LA COMPARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	88.000,00
	PER CONTRIBUTI A SOGGETTI PRIVATI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI DI CARATTERE RILEVANTE	86.380,00
	PER CONTRIBUTO AL CONSOLATO REGIONALE E/O CONSOLATO PROVINCIALE DELLA FEDERAZIONE MAESTRI DEL LAVORO D'ITALIA	15.000,00
10301	PER FITTO LOCALI ASSAM	335.408,32
	PER CONTRIBUTO AL CRAL REGIONE MARCHE PER SPESE DI FUNZIONAMENTO	40.000,00
10302	PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BENI IMMOBILI REGIONALI E PER GLI EDIFICI PRIVATI DESTINATI A SEDE DI UFFICI PUBBLICI	180.000,00
	PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI	18.480,00
	PER L'ACQUISTO DI STRUMENTI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO	148.145,72
10304	SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE ELETTRONICHE PER LO SVILUPPO DI PROCEDURE E PROGRAMMI PER LA GESTIONE DELLA CONTABILITA' -CNI/09	18.480,00
	PER L'ACQUISTO E SVILUPPO DI IMPIANTI, ATTREZZATURE ELETTRONICHE, PROCEDURE E PROGRAMMI PER L'INFORMATICA REGIONALE	790.363,00
	PER IL POTENZIAMENTO IMPIANTO ELETTRICO SERVER FARM	612.938,00
	PER L'AMMODERNAMENTO DELL'HARDWARE NECESSARIO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO AI SENSI DELLA L. 196/2009 - ARMONIZZAZIONE CONTABILE	78.000,00
10305	PER IL SERVIZIO INFORMATIVO E STATISTICO (DLGS 322/89 E LR 20/2001)	180.000,00
10307	PER L'ACQUISTO DI PRESTAZIONI DI SERVIZI RELATIVI A PERIZIE, PROGETTAZIONI DI OPERE, ACCATASTAMENTI, VISURE CATASTALI E SIMILARI COMMISSIONATE A SOGGETTI ESTERNI CHE SVOLGONO ATTIVITA' PROFESSIONALE - ARTT. 2222 E 2230 DEL C.C. -	18.000,00
	PER LA PUBBLICIZZAZIONE BANDI DI GARA PER ALIENAZIONE DI IMMOBILI REGIONALI	30.000,00
10308	PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SUL PATRIMONIO IMMOBILIARE REGIONALE	1.204.200,00
10309	PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER LA GESTIONE DELLA CONTABILITA'	6.930,00
	PER SPESE DI GESTIONE DEI CONTI CORRENTI ED ALTRI ONERI ACCESSORI	55.000,00
10310	PER FINANZIAMENTI PER PROMUOVERE RICERCHE PER L'ESERCIZIO DI FUNZ. REG. ANCHE CON RICORSO A PROC. EX ARTT. 2222-2230 C.C. NONCHE' SPESE ADEGUAMEN. STRUMENTAZ. E AMMODERN. SUPPORTI PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE/SPESE - COSTI CERTIFICAZIONE BILANCIO (RATING)	184.800,00
	PER OPERAZIONI DI GESTIONE ATTIVA DEL DEBITO	739.200,00
10311	PER ONERI DERIVANTI DALL'ACCORDO TRANSATTIVO CON LA PROVINCIA DI MACERATA	3.000.000,00
10405	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO AL CENTRO DI ECOLOGIA E CLIMATOLOGIA - OSSERVATORIO GEOFISICO SPERIMENTALE	9.000,00
10501	PER IL COMITATO TECNICO CONSULTIVO PER LA LEGISLAZIONE (ART.30 L.R. 15/10/01 N.20)	108.672,00
	PER LA REALIZZAZIONE DI ANALISI ED INDAGINI	109.635,00
10503	PER LE RIVISTE E NOTIZIARI DELLA GIUNTA REGIONALE (STAMPA, SPEDIZIONE, ED ALTRI ONERI CONNESSI) NONCHE' PER LA REALIZZAZIONE DI CAMPAGNE DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	305.000,00
	PER LA CONVENZIONE CON L'ANSA ED ALTRE AGENZIE DI STAMPA NAZIONALI	205.750,00
	PER IL PIANO DI COMUNICAZIONE	95.000,00
	PER MONITORAGGIO E PROMOZIONE DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI GOVERNO	90.000,00
10505	PER LA PUBBLICIZZAZIONE SUI QUOTIDIANI LOCALI DEI CONCORSI INDETTI DALLA REGIONE MARCHE	10.000,00
10603	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA COMUNITA' MONTANA DI CAGLI PER LE SPESE DI PERSONALE	18.480,00

UPB	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2014
20704	PER ORGANIZZAZIONE E ATTUAZIONE CORSI PERFEZIONAMENTO, FORMAZIONE O AGGIORNAMENTO PERSONALE E PARTECIPAZIONE A CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI E AMMIN. VARIE E PER AZIONI A FAVORE LAVORATORI DIPENDENTI DELLA REGIONE	328.517,50
	PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE ESTERNA DEL PERSONALE DELLA GIUNTA REGIONALE	17.500,00
	PER LA FORMAZIONE DEI DIPENDENTI DELLA REGIONE	11.854,28
20806	PER RESTITUZIONE ALLO STATO DEL GETTITO TASSA AUTOMOBILISTICA	6.042.285,52
20808	PER RESTITUZIONE DEGLI ONERI ISTRUTTORI RELATIVI ALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE	25.000,00
20809	PER RECUPERO DA PARTE DELLO STATO DELLA QUOTA DI COFINANZIAMENTO NAZIONALE (LEGGE 183/87) DEL PROGRAMMA PIC RETEX 1994/99 ITALIA OB. 2 E 5 B N. FESR 920510001	659.087,26
20810	PER AGGI PER L'ESAZIONE DEI TRIBUTI, ED ALTRI ONERI ACCESSORI	50.000,00
	PER LA CONVENZIONE PRA E DTT PER SERVIZI INERENTI LA TASSA AUTO	120.000,00
	PER LA CONVENZIONE CON AGENZIA ENTRATE PER CONTROLLO E ACCERTAMENTO IRAP - ART. 9 L.R. 31/10/2011 N. 20	1.200.000,00
20815	FONDO PER LA GESTIONE DELLE CONTROVERSIE CON I CREDITORI - CORRENTE	336.265,31
20816	FONDO PER LA GESTIONE DELLE CONTROVERSIE - INVESTIMENTO	734.077,07
20820	PER ANTICIPAZIONI AI COMUNI PER LE SPESE DI PROGETTUALITA' DELLE OPERE PUBBLICHE E DI PIANI	291.558,76
30901	PER FINANZIAMENTI AI GRUPPI DI COLTIVATORI E ASSOCIAZIONI PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI ASSISTENZA TECNICA ALLE AZIENDE	120.000,00
	PER RIMBORSO DI RATE ALL'ISMEA PER MUTUI RELATIVI ALLA 'PROPRIETA' COLTIVATRICE	169.485,75
	PER CONTRIBUTI PER CONVEGNI, SEMINARI, CONGRESSI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE	25.000,00
	PER I SERVIZI FORNITI DAI C.A.A.	500.000,00
	PER CONTRIBUTO ALL'ASSAM PER IL PROGETTO DI SPERIMENTAZIONE CEREARICOLA, VITICOLA, OLIVICOLA E FRUTTICOLA	100.000,00
	PER CONTRIBUTO ALL'ASSAM PER IL PROGETTO CENTRO AGROCHIMICO	100.000,00
	PER CONTRIBUTO ALL'ASSAM PER IL PROGETTO FLAVESCENTZA DORATA E NUOVE EMERGENZE	25.000,00
	PER ATTIVITA' PROMOZIONALI E PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	34.000,00
PER L'APPLICAZIONE DEL PIANO CONTROLLO OGM-LR 5 DEL 3/3/2004 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9.680,00	
30902	PER ATTIVITA' PROMOZIONALI E PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - ACQUISTO DI PRODOTTI INFORMATICI HARDWARE E REALIZZAZIONE SOFTWARE	20.000,00
30905	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSAM PER LA DIFESA DELLE PALME DALLA DIFFUSIONE DEL PUNTERUOLO ROSSO	40.000,00
	PER CONTRIBUTO PER IL PROSEGUIMENTO PROGETTO "BIOREG MARCHE"	40.000,00
	PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI LIFE - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI PER PROGETTI EUROPEI RIGUARDANTI LE AREE PROTETTE E I SITI NATURA 2000	10.000,00
30907	PER IL PAGAMENTO IVA RELATIVO AL PROGRAMMA COMUNITARIO FEARS	350.000,00
	PER FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO FITOSANITARIO PER LE FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE - L.R. 11/95 -	30.000,00
	PER LA DIFFUSIONE E LA CONOSCENZA DEL MARCHIO QM - QUALITA' MARCHE	100.000,00
30908	PER IMPIEGHI DEGLI INTROITI DERIVANTI DALLA RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI AGRARI ACCESI PRESSO LA BANCA POPOLARE	55.415,42
	PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI NELLE AZIENDE APISTICHE	58.000,00
	PER IL PAGAMENTO IVA RELATIVA AGLI INTERVENTI PER LA BANDA LARGA 3.2.1 PSR MARCHE	741.000,00

UPB	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2014
30910	PER CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DEI RIPRODUTTORI MASCHI E FEMMINE, SPECIE BOVINA E OVINA DA CARNE	135.000,00
	PER IL PAGAMENTO IVA RELATIVO AL PROGRAMMA COMUNITARIO FEARS - ACQUISTO PRODOTTI INFORMATICI	20.000,00
31001	PER CONTRIBUTO ALLE COMUNITA' MONTANE PER SPESE DERIVANTI DAL PAGAMENTO IVA DI PROGRAMMI COMUNITARI	850.000,00
	PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SEDI DEL COMANDO REGIONALE E DEI COMANDI PROVINCIALI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO	130.000,00
	PER PROGETTO LIFE + RESILFOR - AZIONE E3 "AFTER LIFE" - MANUTENZIONE DEGLI INTERVENTI REALIZZATI	4.500,00
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA COMUNITA' MONTANA AMBITO 8 PER IL CENSIMENTO DEI CASTAGNETI DA FRUTTO DELLE MARCHE - ART. 2 LR 20/2012	20.000,00
31002	PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PER GLI INVESTIMENTI CONCERNENTI STRUTTURE, INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE E MACCHINARI DEI VIVAI FORESTALI	25.000,00
	PER CONTRIBUTO PER L'ATTUAZIONE DEL "PROGETTO APPENNINO" AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA LR 31/2009	250.000,00
31003	PER CONTRIBUTI PER PREVENZIONE E/O RISARCIMENTO DANNI - CONSORZI DI DIFESA	200.000,00
31101	PER LE ATTIVITA' RELATIVE AL MIGLIORAMENTO GENETICO DEL BESTIAME	385.000,00
31105	PER IL PAGAMENTO IVA RELATIVO AL PROGRAMMA COMUNITARIO FEP	60.000,00
	PER INDENNIZZI AI RICORRENTI O EREDI PER DANNI CAUSATI DALLE MUCILLAGINI DEL 1992 - SENTENZA TAR MARCHE N. 333/2012 - EX LR 18/1992	80.000,00
31205	PER LA REDAZIONE DI STUDI, RICERCHE E PUBBLICAZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' ESTRATTIVE E PER L'ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE TECNICHE PER LE ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E VIGILANZA AMBIENTALE	7.000,00
31301	PER LA PARTECIPAZIONE DELLO SMALL BUSINESS ACT (SBA) NELLE MARCHE - DGR 1381 DEL 27/09/2010	50.000,00
31401	PER L'OPERATIVITA' DELLA SVIM SPA	115.500,00
	PER PROGETTI INTEGRATI SETTORE INDUSTRIA	215.954,74
	PER PROGETTI INTEGRATI PER LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA	111.560,00
	PER PROGETTI INTEGRATI PER I COMUNI	104.230,00
31403	PER GLI ONERI AGGIUNTIVI POR FESR DERIVANTI DALLA RETTIFICA FINANZIARIA - CONTRATTO MEDIOCREDITO	126.043,27
31407	PER ATTIVITA' COLLEGATE ALLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - ATTIVITA' GIOVANILI E SPORT	7.392,00
	PER SOSTEGNO ALLA FONDAZIONE PER L'INIZIATIVA ADRIATICO IONICA (FIIAI) ONLUS	150.000,00
31605	FONDO PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI INTERNAZIONALI	550.000,00
	PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI	550.000,00
	PER INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO ATTRAVERSO STRUMENTI DI COMUNICAZIONE EDITORIALE, CINEMATOGRAFICA, AUDIOVISIVA E DIGITALE	150.000,00
	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALL'EXPO' UNIVERSALE 2015 ED INIZIATIVE COLLEGATE	366.000,00
	PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI GRANDE RILEVANZA STORICA, CULTURALE E TURISTICA: CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI FANO PER IL "CARNEVALE" - Euro 51.000,00	72.000,00
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI FABRIANO PER IL "PALIO DI S.GIOVANNI" - Euro 21.000,00	
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI ASCOLI PICENO PER LA VALORIZZAZIONE DEL SESSANTENNALE DELLA QUINTANA	60.000,00
CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI ACQUALAGNA PER LA PROMOZIONE DEL TARTUFO	20.000,00	
31607	PER CONTRIBUTI AI CONSORZI ALL'EXPORT - L83/89 - FONDI REGIONALI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONFERITE IN MATERIA DI INCENTIVI ALLE IMPRESE	500.000,00
	PER CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER ATTIVITA' DI PROMOZIONE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE	700.000,00

UPB	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2014
31704	PER INTEGRAZIONE DEL FINANZIAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI PROGETTI PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE IMPRESE COMMERCIALI NEI COMUNI SOTTO I 5000 ABITANTI DI CUI ALLA LR 27/2009	28.800,00
31801	PER FONDO REGIONALE DEL TURISMO PER GLI INTERVENTI IN MATERIA DI VALORIZZAZIONE TURISTICA (ART. 3)	80.000,00
	PER FONDO PER L'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO E LAVORO A GIOVANI QUALIFICATI PER LA PROMOZIONE DELL'OFFERTA TURISTICO- CULTURALE	1.500.000,00
	PER LA VALORIZZAZIONE DELLA VIA LAURETANA	45.000,00
	PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SUL TURISMO RELIGIOSO	50.000,00
	PER IL PROTOCOLLO DI INTESA MARCHE-EMILIA ROMAGNA PER LA PROMOZIONE TURISTICA CONGIUNTA DEL MONTEFELTRO	30.000,00
31803	PER IL CONFERIMENTO DEL MARCHIO DI QUALITA' DELLE STRUTTURE RICETTIVE - REGIONE MARCHE - UNIONCAMERE	60.000,00
	PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI CONGIUNTE CON GLI OPERATORI TURISTICI PER INCENTIVARE IL TURISMO IN ENTRATA	100.000,00
31804	PER CONTRIBUTI IN FORMA ATTUALIZZATA IN CONTO INTERESSI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA REGIONALE	133.423,33
	PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO PER IL TURISTA	83.500,00
	SPESE PER LA RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE RICETTIVE	50.000,00
32003	PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI PROPRI ED IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA'	7.000,00
	PER LA REALIZZAZIONE PROGETTI DI AZIONI POSITIVE PER LA PIENA REALIZZAZIONE DI PARI OPPORTUNITA' IN PARTICOLARE PER LA RIMOZIONE DI OSTACOLI SUL LAVORO, SULLA FORMAZIONE ED AL SOSTEGNO DI SISTEMI DI CONCILIAZIONE DI VITA E DI LAVORO	67.845,64
32005	PER ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA PER IL PROGETTO E-CAPITAL	11.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI PIETRARUBBIA PER IL T.A.M.	52.800,00
32103	PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI REGIONALI A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA E DELLA POLITICA DI INTEGRAZIONE TRA I SISTEMI D'ISTRUZIONE-FORMAZIONE-LAVORO	132.000,00
	PER CONTRIBUTO PER LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE SCOLASTICA REGIONALE PER LE DONAZIONI VOLONTARIE DI SANGUE, ORGANI E TESSUTI E MIDOLLO OSSEO	22.800,00
42201	PER INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'ATTUAZIONE DEL D.LGS. 334/99 - DEL D.M. 09/05/2001 E CONTROLLI INTEGRATI	30.000,00
	PER L'ATTUAZIONE DEL D.LGS 18 FEBBRAIO 2005 N. 59 RELATIVO AGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE	26.553,06
	PER IL GRUPPO DI LAVORO ADEGUAMENTO PPAR	15.000,00
	PER L'ATTIVITA' DI STUDIO, MONITORAGGIO DELLE RISORSE IDRICHE IN ATTUAZIONE DEL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE EX D.LGS. 152/99 E PER LA COPERTURA DI ONERI DEL PERSONALE	150.000,00
	PER LA FORMAZIONE E L'INFORMAZIONE IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI	20.000,00
	PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PER L'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO	12.000,00
	PER ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI	100.000,00
	PER LA BANCA DATI SULLE CERTIFICAZIONI ENERGETICHE	10.000,00

UPB	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2014
42202	PER CONTRIBUTI AGLI EE.LL. PER INTERVENTI DI ECOEFFICIENZA ENERGETICA	30.000,00
	PER PRODOTTI INFORMATICI RELATIVI AGLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE	60.000,00
	PER CONTRIBUTI ALL'AUTORITA' PORTUALE PER LE AREE DI SVERSAMENTO IN MARE DI SEDIMENTI PROVENIENTI DAGLI ESCAVI PORTUALI	250.000,00
42203	PER LE ATTIVITA' DI PREVISIONE, PREVENZIONE E DELLE EMERGENZE NELLA FASCIA COSTIERA MARCHIGIANA	20.000,00
	PER LE ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVE PER LA ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DEI PORTI	30.000,00
	PER RICOGNIZIONE ED ANALISI PER LA DEFINIZIONE DEL BILANCIO IDRICO D.LGVO 152/2006 ART. 15	60.000,00
	PER FONDO INCENTIVANTE EX ART 18 LEGGE 109/1994 E ART 92 COMMA 5 DLGS 163/2006 E COPERTURA ASSICURATIVA DIPENDENTI INCARICATI DI FUNZIONI RELATIVE ALLA FASE ESECUTIVA	200.000,00
	PER ATTIVITA' DI SUPPORTO AI RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 92 C.5 DEL D.LGS. 163/06	90.000,00
	PER COPERTURA DEGLI ONERI DEL PERSONALE PER ATTIVITA' RELATIVE AL BACINO IDRICO NEI BACINI REGIONALI - D.LGS.VO 152/2006 - ART. 95	100.000,00
	CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' DI URBINO CARLO BO - DIP. SCIENZE BIOMOLECOLARI - SEZ. BIOLOGIA AMBIENTALE DI PESARO PER MONITORAGGIO CHIMICO-BIOLOGICO-FISICO	40.000,00
	CONTRIBUTO AL COMUNE DI MONTE CERIGNONE PER RIPRISTINO DEL GIARDINO PENSILE DELLA ROCCA	10.000,00
42204	PER ACQUISTO DI PRODOTTI INFORMATICI PER IL MONITORAGGIO DEL MARE E DELLA COSTA	20.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI MONTEMONACO PER LA PRIMA FASE DELLA MESSA IN SICUREZZA DELL'ACCESSO ALLA GROTTA SIBILLA	50.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI JESI PER SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FIUME ESINO	40.000,00
	PER RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA FARO STORICO DEI CAPPUCINI DI ANCONA PER IMPLEMENTAZIONE SISTEMA DI MONITORAGGIO - ALLERTAMENTO DELLA FASCIA COSTIERA	40.000,00
	PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE TECNICO/SCIENTIFICHE PER LE FUNZIONI DELL'ARPAM IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE	50.000,00
	PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA E DI DIFESA DEL SUOLO NEI BACINI IDRICI	2.000.000,00
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI ACQUAVIVA PER IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI NECESSARI AL RISANAMENTO DEL DISSESTO GEOLOGICO	10.000,00
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI PESARO PER INTERVENTI DI RISAGOMATURA DEI LITORALI COSTIERI PESARESI	50.000,00
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI BELVEDERE OSTRENSE PER LA SISTEMAZIONE DEL DISSESTO STRADALE	10.000,00
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI VISSO PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI RICOSTRUZIONE POST SISMA	40.000,00
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PROVINCIA DI FERMO PER LA MESSA IN SICUREZZA STRADA PER PONTE MAGLIO	50.000,00
42206	PER ISTITUZIONE CATASTO REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 29 - LR 5/2006 E AGGIORNAMENTO PIANO REGIONALE DEGLI ACQUEDOTTI	50.000,00
42301	PER ANALISI BACINI IDROGRAFICI E RILEVAMENTO QUALITA' DEI CORPI IDRICI - ARTT. 118 E 120 D.LGS. 152/06	75.000,00
	PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI ADEGUAMENTO DELLA RETE DI MISURAZIONE DELLA QUALITA' DELL'ARIA	400.000,00
	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE "LA CONFLUENZA" CON SEDE AD OSIMO PER IL PROGETTO AMBIENTALE CEA	30.000,00
42302	PER IL COFINANZIAMENTO REGIONALE DEL PROGRAMMA STATALE DI CUI ALLA L. 166/2002	180.000,00
	PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE TECNICO/SCIENTIFICHE PER LE FUNZIONI DELL'ARPAM IN MATERIA DI TUTELA DELL'ARIA	39.000,00
	PER CONTRIBUTI AI COMUNI PER INTERVENTI PER LA GESTIONE INQUINAMENTI PM. 10	75.000,00
42303	PER ACQUISIZIONE CONOSCENZE E STRUMENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA	60.000,00
42304	PER CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER L'ADEGUAMENTO DEL PARCO VEICOLI AI FINI DELLA RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO	112.500,00
42305	PER LA GESTIONE DI SISTEMI DI MONITORAGGIO E PER INTERVENTI NEL SETTORE DI TUTELA E SALVAGUARDIA DELLE RISORSE, IDRICHE ED AMBIENTALI	172.500,00

UPB	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2014
42306	PER CONTRIBUTI AGLI ENTI GESTORI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER IL MIGLIORAMENTO QUALITA' DELLE ACQUE E RECUPERO AREE DEGRADATE - ART. 17 COMMA 8, LETT. B) LR 71/97 SOSTITUITO DALL'ART. 24 COMMA 1 L.R. 19/2007	32.000,00
	PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI RISANAMENTO E DI RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO DEI CORPI IDRICI - ARTT. 133 E 134, DLGS 3/4/2006, N. 152 - TRASF. ENTI SETTORE PUBBLICO ALLARGATO	18.000,00
42501	PER PROGETTI EUROPEI RIGUARDANTI LE AREE PROTETTE E I SITI NATURA 2000	10.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI FANO PER IL PROGETTO SPERIMENTALE DI ARREDO URBANO DA REALIZZARE ANCHE IN COLLABORAZIONE CON L'ASSAM	30.000,00
	PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO TARTA-LIFE - RIDUZIONE DELLA MORTALITA' DELLA TARTARUGA DI MARE	12.000,00
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA COPERTURA DERIVANTE DA SENTENZA SFAVOREVOLE - ENTE PARCO SASSO SIMONE E SIMONCELLO	176.216,73
42505	PER LA DEFINIZIONE DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE	10.000,00
	PER CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DELL'OSSERVATORIO PER LA BIODIVERSITA' REGIONALE	15.000,00
	PER CONTRIBUTI PER IL PROGRAMMA REGIONALE PER IL MONITORAGGIO DEL LUPO E DEI GRANDI CARNIVORI	9.000,00
42506	PER CONTRIBUTI ALLA VALORIZZAZIONE DELLA RETE ESCURSIONISTICA REGIONALE	33.000,00
	PER LA DEFINIZIONE DELLA RETE ECOLOGICA REGIONALE	48.000,00
42601	PER INDAGINI SULLA VULNERABILITA' E SULLA MICROZONAZIONE SISMICA - DPCM 3274/2003 E D.L. 39/2009	520.000,00
42602	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA FONDAZIONE MA.SO.GI.BA PER LA SISTEMAZIONE DELLA STRADA DI ACCESSO E DEL MURO DI CONTENIMENTO DEL CORTILE DEL CASTELLO DI LANCIANO	80.000,00
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI LORETO PER L'AMPLIAMENTO DELLA STRUTTURA POLIVALENTE	20.000,00
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI OFFAGNA PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA ROCCA	40.000,00
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI JESI PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA COLLODI	40.000,00
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI POLVERIGI PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI LOCALI CHE OSPITANO LA MEDIATECA	20.000,00
42604	PER CONTRIBUTI AI COMUNI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	299.222,63
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI FIORDIMONTE PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO	40.000,00
42701	PER CONTRIBUTI PER PROGETTI DI MOBILITA' COLLETTIVA SOSTENIBILE	200.000,00
	PER MOBILITA' COLLETTIVA DIPENDENTI REGIONALI	115.000,00
	PER ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, CONFERENZE E CONSULENZE IN MATERIA DI TPL	10.000,00
	PER LA CIRCOLAZIONE AGEVOLATA RICONOSCIUTA A VARIE CATEGORIE DI UTENTI	16.000,00
	PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI E PER LO SVILUPPO DELL'INTERMODALITA' DELLE MERCI	300.000,00
	PER SPESE CONTRATTUALI PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	2.113.929,51
42704	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI PESARO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO BICIPOLITANA (ITINERARI CICLABILI)	80.000,00
	PER CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI NELLE LOCALITA' BALNEARI A VOCAZIONE TURISTICA	150.000,00
	PER CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI MOBILITA' CICLISTICA	150.000,00
	PER CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI AI SENSI DELL'ART. 3, DELLA LEGGE 122/89	1.121.680,98
52801	PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DONATORI DI ORGANI	24.000,00
	PER EROGAZIONE DI INDENNIZZI AI SOGG DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONE DI EMOderivati - L. 210/92 DLGS 112/98 E DPCM SEGUENTI - RISORSE REGIONALI AGGIUNTIVE	1.000.000,00
52803	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO TEMPO ALLE FAMIGLIE PER LA SPERIMENTAZIONE DI UN MODELLO DI RETE DI SERVIZI SOLLIEVO NELLA MALATTIA DI ALZHEIMER - FERMO	40.000,00

UPB	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2014
52805	PER CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI PER INTERVENTI PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI DI AFFEZIONE E PREVENZIONE RANDAGISMO	10.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "AMICI DEGLI ANIMALI" ONLUS DI OSIMO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ECOSOFIA 2013	4.000,00
52817	PER INTEGRAZIONE DELLE SPESE PER ASSISTENZA INFORMATICA E MANUTENZIONE SOFTWARE	15.295,66
52826	PER LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO UNICO REGIONALE (SIA)	365.735,11
52829	SPESE PER LA MEDICINA SPORTIVA E DISABILI - LR 33/94	25.000,00
	CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DI SCIENZE MEDICHE VETERINARIA - FAC. DI MED. VETERINARIA PER L'ISTITUZIONE DI BORSE DI STUDIO BIENNALI DESTINATE A NEOLAUREATI PER L'ESTENSIONE DELL'ATTIVITA' CLINICA ANCHE ALLE ORE NOTTURNE	100.000,00
	SPESE PER LA DEFINIZIONE DELLA GESTIONE LIQUIDATORIA D.L. 17 DEL 19/02/2001 - TRASFERIMENTI A IMPRESE - RISORSE REGIONALI	1.000.000,00
	SPESE PER LA DEFINIZIONE DELLA GESTIONE LIQUIDATORIA D.L. 17 DEL 19/02/2001 - RISORSE REGIONALI	900.000,00
	SPESA PER LA SOMMINISTRAZIONE GRATUITA DI FARMACI DI FASCIA C AI SOGGETTI AFFETTI DA MALATTIA RARA	65.000,00
	CONTRIBUTI AI SOGGETTI AFFETTI DA PATOLOGIE TUMORALI A TITOLO DI INTEGRAZIONE DEL RIMBORSO PER L'ACQUISTO DI PROTESI TRICOLOGICHE	75.000,00
	CONTRIBUTI A FAVORE DI CITTADINI TUBERCOLOTICI NON ASSISTITI DALL'INPS (ART. 5 LEGGE 4.3.1987, N. 88)	3.465,00
52907	PER L'ATTUAZIONE DEL TITOLO III D.LGS 226/2005 - OBBLIGO DI ISTRUZIONE E DIRITTO-DOVERE	600.000,00
	PER CONTRIBUTO AI COMUNI PER IL SOSTEGNO DELLE CLASSI PRIMAVERA	240.000,00
53001	CONTRIBUTI ALL'ITALIA LONGEVA - RETE NAZIONALE DI RICERCA SULL'INVECCHIAMENTO E LONGEVITA' ATTIVA - FONDI REGIONALI	100.000,00
53007	PER FONDO REGIONALE PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA'	440.000,00
	PER CONCORSO REGIONALE AL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DEGLI ENTI LOCALI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI ZINGARE	30.000,00
	PER L'ADESIONE A WELFORUM - RETE DELLE POLITICHE SOCIALI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME	12.500,00
	PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' CONNESSE AL SERVIZIO CIVILE REGIONALE - LR 15/2005	300.000,00
	PER CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE GRUPPO DI SOLIDARIETA' DI CASTELPLANIO PER L'ATTIVITA' DEL CENTRO DOCUMENTAZIONE SULLE POLITICHE SOCIALI, IN PARTICOLARE IN MATERIA DI DISABILITA' - L.R.31/09, ART.28	10.000,00
	PER LA GESTIONE DELLA CASA RIFUGIO REGIONALE ZEFIRO PER LE DONNE MALTRATTATE CON SEDE NEL COMUNE DI ANCONA	20.000,00
	PER CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER CONCORRERE AL PAGAMENTO DELLE RETTE DI RICOVERO DEI DISABILI PSICO-SENSORIALI DI CUI ALLA EX LR 31/82	450.000,00
53015	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE "PRONTO SOCCORSO FAMIGLIE" CON SEDE A RIPATRANSONE PER LA GESTIONE DELLA CASA DI ACCOGLIENZA	12.000,00
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'UICI - UNIONE ITALIA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI SEZIONE MARCHE CON SEDE IN ANCONA PER PROGETTI DI SOSTEGNO E FORMAZIONE RIVOLTI A GENITORI E FAMILIARI DI PERSONE CON DISABILITA' VISIVE	14.000,00
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI PESARO PER LA SETTIMANA DELLA SOLIDARIETA'	10.000,00
53101	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI ASCOLI PICENO PER IL TEATRO VENTIDIO BASSO	10.000,00
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ATTIVITA' DELL'ISTITUTO GRAMSCI MARCHE	15.000,00
53103	PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIALI NEL SETTORE DELLA CULTURA	330.000,00
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CIRCOLO FOTOGRAFICO AVIS DI OSIMO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PUBBLICAZIONE RELATIVA ALLA CULTURA CONTADINA MARCHIGIANA	4.000,00
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO PER L'ATTIVITA' DEL CENTRO LIBERO BIZZARRI	20.000,00
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI CORINALDO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI VALORIZZAZIONI PRODUZIONI ECCELLENZE CULTURALI	20.000,00
	CONTRIBUTO AL CENTRO CALAMANDREI DI JESI PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI	10.000,00

UPB	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2014
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI MACERATA PER L'ATTIVITA' MUSEO BONACCORSI	100.000,00
	CONTRIBUTO ALL'ENTE OLIVIERI DI PESARO PER LA BIBLIOTECA OLIVERIANA	10.000,00
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI FERMO PER IL MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA TERMINAL ART PROJECT	40.000,00
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI SANT'IPPOLITO PER L'ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE E INTERATTIVO DEL MUSEO DEGLI SCALPELLINI	30.000,00
53104	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL POLO BIBLIOTECARIO, LA BIBLIOTECA STATALE E DELL'ATENEO DI MACERATA	500.000,00
53105	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI PIEVEBOVIGLIANA PER IL RECUPERO GUALCHIERA - TINTORIA	40.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI ORTEZZANO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE	78.000,00
	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LAVORI DI RIPRISTINO STRUTTURALE DEGLI ALTARI DELLA BASILICA DI LORETO	300.000,00
53106	PER CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI PESARO PER IL RECUPERO ARCHITETTONICO ED EDILIZIO DELL'IMMOBILE DA DESTINARE A SEDE DELL'ASS.NE TEATRO DI PESARO LA PICCOLA RIBALTA	12.000,00
	CONTRIBUTO PER IL RESTAURO ED IL RISANAMENTO DEL CONVENTO DI CASTELFIDARDO	20.000,00
	CONTRIBUTO AL COMUNE DI PESARO PER IL RESTAURO DI S. MARINA ALTA	20.000,00
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA CURIA VESCOVILE DI FANO PER LAVORI DI RESTAURO	20.000,00
	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI MONTE SAN MARTINO PER IL RESTAURO DELLA TORRE CIVICA	50.000,00
53201	PER LO SVOLGIMENTO DEL CORSO DI FORMAZIONE PER MAESTRI DI SCI (L.R. 4/96 - ART.26)	65.400,00
	PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO SPERIMENTALE PASSAPORTO EMATOCHIMICO	24.000,00
53203	PER IL CENTRO STUDI E RICERCHE NAZIONALE SULLA STORIA DELLA CARTA E DELLE CARTIERE ITALIANE	18.000,00
	PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI DALLA FAUNA SELVATICA ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE A SEGUITO DI SENTENZA	100.000,00

TABELLA D

COFINANZIAMENTI REGIONALI A PROGRAMMI STATALI

UPB	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2014
10303	SVILUPPO AUTOMAZIONE, ATTREZZATURE, POTENZIAMENTO DELLA RETE, ASSISTENZA E PROCEDURE - CORRENTE	43.900,00
10304	SVILUPPO AUTOMAZIONE, ATTREZZATURE, POTENZIAMENTO DELLA RETE, ASSISTENZA E PROCEDURE - INVESTIMENTO	316.504,00
10609	PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA - CORRENTE	208.968,85
30905	RICERCA, INFORMAZIONE E PROMOZIONE AGRICOLA - CORRENTE	82.212,55
30906	RICERCA, INFORMAZIONE E PROMOZIONE AGRICOLA - INVESTIMENTO	26.048,21
31503	COOPERAZIONE - CORRENTE	14.250,00
31605	PROMOZIONE - CORRENTE	220.004,23
31606	PROMOZIONE - INVESTIMENTO	227.000,00
31801	ORGANIZZAZIONE TURISTICA - CORRENTE	131.092,05
32003	PARI OPPORTUNITA' - CORRENTE	23.808,00
42603	EDILIZIA RESIDENZIALE - CORRENTE	750.000,00
42604	EDILIZIA RESIDENZIALE - INVESTIMENTO	2.952.420,00
42704	SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE - INVESTIMENTO	1.250.000,00
52808	STRUTTURE E ATTREZZATURE SANITARIE - INVESTIMENTO	462.000,00

TABELLA E

COFINANZIAMENTI REGIONALI A PROGRAMMI COMUNITARI

UPB	DESCRIZIONE	STANZIAMENTO 2014
30906	RICERCA, INFORMAZIONE E PROMOZIONE AGRICOLA - INVESTIMENTO	1.866.791,60
31401	SERVIZI REALI ALLE IMPRESE, INNOVAZIONE E QUALITA' - CORRENTE	385.000,00
31402	SERVIZI REALI ALLE IMPRESE, INNOVAZIONE E QUALITA' - INVESTIMENTO	5.705.594,59
31407	COOPERAZIONE E SVILUPPO - CORRENTE	3.720,00
31801	ORGANIZZAZIONE TURISTICA - CORRENTE	42.064,81
32101	FORMAZIONE PROFESSIONALE - CORRENTE	5.360.000,00

ALLEGATO 2

PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DEI
LAVORI PUBBLICI

**SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014/2016
DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONE MARCHE**

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale €
	Disponibilità Finanziaria €			
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge				-
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				-
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati				-
Trasferimento immobili ex art. 53, c.6 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.				-
Stanziamanti di bilancio				-
Altro (FESR 2007/13)	750.000,00	250.000,00		1.000.000,00
Totali	750.000,00	250.000,00	0,00	1.000.000,00

Il responsabile del programma
(Maria Pia Marzioni)

	importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	€ 30.000,00

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014/2016
DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONE MARCHE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr.	Cod. Int. Amm.no	CODICE ISTAT		CODICE NUTS	Tipologia	Categoria	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA €				Cessione immobili S/N		Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov. Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale	Importo	Tipologia		
1		11	042	002	04	A05 09	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILE REGIONALE DI VIA OPERDAN - ANCONA TOTALE	1	750.000,00	250.000,00	X	1.000.000,00	N	0,00	0,00	
									750.000,00	250.000,00	0,00	1.000.000,00			0,00	

Il responsabile del programma
(Maria Pia Marzoni)

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014/2016
DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONE MARCHE

ELENCO ANNUALE

Cod. int. Amm.ne	CODICE UNICO INTERVENTO (CU)	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO INTERVENTO annualità €	FINALITÀ	Conformità		Verifica Vncell ambientali Amb (S/N)	Priorità	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome			Lib (S/N)	Amb (S/N)			TRIMANNO INIZIO LAVORI	TRIMANNO FINE LAVORI
1		B34H13000010008	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILE REGIONALE DI VIA OBERDAN - ANCONA	45.300.000	POMPEI	MARIO	750.000,00 750.000,00	AMB	N	N	1	SF	2 2014	2 2105
							TOTALE							

Il responsabile del programma
(Mario Pla Marziani)

**SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014/2016
DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONE MARCHE**

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale €
	Disponibilità Finanziaria €			
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge				-
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				-
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati				-
Trasferimento immobili ex art. 53, c.6 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.				-
Stanziammenti di bilancio	263.728,87	0,00	0,00	263.728,87
Altro (Fondi del Comune di San Benedetto del Tronto)	36.271,13	0,00	0,00	36.271,13
Totali		0,00	0,00	300.000,00

Il responsabile del programma
(Maria Pia Marzioni)

Importo (in euro)
€ 9.000,00

Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno

**SCHEDA 2B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014/2016
DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONE MARCHE**

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE ex articolo 53 comma 6 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

Riferimento intervento	Descrizione immobile	Solo diritto di superficie	Piena proprietà	Arco temporale di validità del programma		
				Valore Stimato		
				1° anno	2° anno	3° anno
				0,00	0,00	0,00
			TOTALE	0,00	0,00	0,00

Il responsabile del programma
(Ing. Mario Pompei)

**SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014/2016
DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONE MARCHE**

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr.	Cod. Int. Amm.no	CODICE ISTAT		CODICE NUTS	Tipologia	Categoria	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA €			Cessione Immobili		Apporto di capitale privato	
		Reg.	Prov.						Com.	Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale	S/N	Importo
1	06	11	044	066	99	A0104	Interventi sul litorale del Comune di San Benedetto del Tronto	1	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	N	0,00	
							TOTALE		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00		0,00	

Il responsabile del programma
(Maria Pia Marzioni)

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014/2016
DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONE MARCHE

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm.na	CODICE UNICO INTERVENTO CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO INTERVENTO annuale €	FINALITÀ	Conformità		Verifica vincoli ambientali Amb (S/N)	Priorità	STATO PROGETTAZIONE approvata	Stima tempi di esecuzione	
					Cognome	Nome			Uto (S/N)	S				TRIMANNO INIZIO LAVORI	TRIMANNO FINE LAVORI
1	B89B11000480006		Interventi sul litorale del Comune di San Benedetto del Tronto	45243500-7	Dionisi	Paolo	300.000,00	AMB	S	S	S	1	PD	III 2014	II 2015
							TOTALE								
							300.000,00								
							300.000,00								

Il responsabile del programma
(Maria Pia Marziani)

**SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014/2016
DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONE MARCHE**

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale €
	Disponibilità Finanziaria €			
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge				-
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				-
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati				-
Trasferimento immobili ex art. 53, c.6 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.				-
Stanziamanti di bilancio				-
Altro fondi POR FESR 2007/2013	386.923,00	0,00		386.923,00
Totali	386.923,00	0,00	0,00	386.923,00

Il responsabile del programma
(Maria Pia Marzioni)

Importo (in euro)	
Accantonamento di cui all'art.12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	€ 11.607,69

**SCHEDA 2B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014/2016
DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONE MARCHE**

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE ex articolo 53 comma 6 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

Riferimento intervento	Descrizione immobile	Solo diritto di superficie	Piena proprietà	Arco temporale di validità del programma		
				Valore Stimato €		
				1° anno	2° anno	3° anno
				0,00	0,00	0,00
			TOTALE	0,00	0,00	0,00

Il responsabile del programma
(Ing. Mario Pompei)

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014/2016
DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONE MARCHE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr.	Cod. Int. Amm.no	CODICE ISTAT		CODICE NUTS	Tipologia	Categoria	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			Apporto di capitale privato		
		Reg.	Prov. Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale	Importo	Tipologia
1		11	000 01	IT132	01	A03 06	Realizzazione di una pensilina fotovoltaica presso il parcheggio regionale di Via Giuseppe Verdi - Ancona	1	386.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							TOTALE		386.923,00	0,00	0,00	386.923,00	0,00	

Il responsabile del programma
(Maria Pia Marziani)

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014/2016
DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONE MARCHE

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm.no	CODICE UNICO INTERVENTO O CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO INTERVENTO annualità €	FINALITÀ	Conformità URB (S/N)	Verifica vincoli ambientali (S/N)	Priorità	STATO PROGETTAZIONE approvata	Stima tempi di esecuzione			
					Cognome	Nome							TRIMESTRO INIZIO LAVORI	TRIMESTRO FINE LAVORI		
2		B37H13002320006	Realizzazione di una pensilina fotovoltaica presso il parcheggio regionale di Via Giuseppe Verdi - Ancona	05332000-5	FONTANA	RAFFAELA	386.923.00	AMB	N	N	1	SF	1°	2014	4°	2014
							TOTALE									386.923.00

Il responsabile del programma
(Maria Pia Marzoni)

**SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014/2016
DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONE MARCHE**

QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			Importo Totale €
	Disponibilità Finanziaria €			
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
Entrate aventi destinazione vincolata per legge	474.941,34			474.941,34
Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				-
Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati				-
Trasferimento immobili ex art. 53, c.6 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.				-
Stanziamanti di bilancio				-
Altro (1) fondi POR FESR 2007/2013		0,00	0,00	-
Totali	474.941,34	0,00	0,00	474.941,34

Il responsabile del programma
(Maria Pia Marzioni)

	Importo (in euro)
Accantonamento di cui all'art. 12, comma 1 del DPR 207/2010 riferito al primo anno	€ 14.248,24

**SCHEDA 2B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014/2016
DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONE MARCHE**

ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE ex articolo 53 comma 6 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

Riferimento intervento	Descrizione immobile	Solo diritto di superficie	Piena proprietà	Arco temporale di validità del programma		
				Valore Stimato €		
				1° anno	2° anno	3° anno
				0,00	0,00	0,00
			TOTALE	0,00	0,00	0,00

Il responsabile del programma
(Ing. Mario Pompei)

SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014/2016
DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONE MARCHE

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

N. progr.	Cod. int. Amm.no	CODICE ISTAT		CODICE NUTS	Tipologia	Categoria	DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	Priorità	STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA			Cessione immobili		Apporto di capitale privato		
		Reg.	Prev. Com.						Primo Anno	Secondo Anno	Terzo Anno	Totale	S/N	Importo	Tipologia	
1		11	42 018	IT182	03	A05DB	Rimozione "Ceneri di Pille" e caratterizzazione dell'impronta di fondo nel Comune di Falconara Marittima	2	474.941,34	0,00	0,00	474.941,34	N		0,00	
TOTALE									474.941,34	0,00	0,00	474.941,34			0,00	

Il responsabile del programma
(Maria Pia Marzioni)

SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2014/2016
DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONE MARCHE

ELENCO ANNUALE

Cod. Int. Amm.no	CODICE UNICO INTERVENTO CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	CPV	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		IMPORTO INTERVENTO annualità €	FINALITÀ	Conformità U/O (S/N)	Verifica vincoli ambientali (S/N)	Priorità	STATO PROGETTAZIONE approvata	Stima tempi di esecuzione			
					Cognome	Nome							TRIMANNO INIZIO LAVORI	TRIMANNO FINE LAVORI	2014	3
	813G18000380001		Rinnovo "Corsi di Fidi" e caratterizzazione dell'impronta di fondo nel Comune di Falconara Marittima	90732300	PENNACCHIONI	ENNO	474.841,34	AMB	S	S	2	PD	2	2014	3	2014
							TOTALE									474.841,34

Il responsabile del programma
(Maria Pia Marziani)